



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 dicembre 2011 (22.12)
(OR. en)**

18602/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0405 (COD)**

**COEST 498
COMAG 136
PESC 1657
RELEX 1341
FIN 1060
CADREFIN 203
DEVGEN 350
CODEC 2438**

PROPOSTA

| | |
|----------------|---|
| Mittente: | Commissione europea |
| Data: | 9 dicembre 2011 |
| n. doc. Comm.: | COM(2011) 839 definitivo |
| Oggetto: | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione del/la altra istituzione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2011) 839 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 7.12.2011
COM(2011) 839 definitivo

2011/0405 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento europeo di vicinato

{SEC(2011) 1466 definitivo}

{SEC(2011) 1467 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Contesto generale

A norma dell'articolo 8 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione europea (UE) sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato alle sue frontiere. La politica europea di vicinato (PEV), che è stata elaborata nel 2004, riguarda 16 partner situati a est e a sud delle frontiere dell'UE: Algeria, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Egitto, Georgia, Israele, Giordania, Libano, Libia, Repubblica di Moldova, Marocco, Territori palestinesi occupati, Siria, Tunisia e Ucraina. Nell'ambito della PEV, l'UE offre ai suoi vicini relazioni privilegiate basate su un impegno comune nei confronti di valori e principi quali la democrazia e i diritti umani, lo Stato di diritto, il buon governo, i principi dell'economia di mercato e lo sviluppo sostenibile, compresa l'azione in materia di clima. La PEV prevede inoltre un'associazione politica, un'integrazione economica più accentuata, una maggiore mobilità e un'intensificazione dei contatti interpersonali. La PEV è finanziata da uno strumento specifico, lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI), che copre i 16 paesi partner sopraelencati e la Russia.

Motivazione e obiettivi della proposta

Dopo il varo della PEV e l'istituzione dell'ENPI si sono verificati diversi sviluppi significativi.

L'evoluzione delle relazioni dell'UE con i paesi vicini e gli sviluppi successivi all'istituzione della PEV sono stati analizzati e valutati nell'ambito del riesame strategico della PEV. Da ciò è scaturita una nuova concezione della PEV illustrata nella comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione intitolata "Una risposta nuova ad un vicinato in mutamento", adottata il 25 maggio 2011, e nelle conclusioni del Consiglio adottate il 20 giugno 2011. La nuova impostazione auspica in particolare un maggiore sostegno per i partner impegnati a costruire società democratiche e ad attuare riforme, secondo i principi "more for more" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) e "responsabilità reciproca", e fornisce il quadro strategico che disciplina le relazioni dell'UE con i suoi vicini.

Sebbene l'ENPI sia stato ampiamente riconosciuto come strumento efficace per accompagnare la strategia dell'UE nei confronti dei suoi vicini, il riesame della PEV e altre valutazioni, l'esperienza acquisita e le consultazioni pubbliche hanno messo in luce una serie di questioni da affrontare in futuro adeguando lo strumento per rendere ancora più efficace la risposta dell'UE, in particolare:

- applicazione del principio "more for more" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno): questo principio, che è l'elemento più saliente della nuova politica di vicinato, comporta una differenziazione nettamente più accentuata tra i partner in funzione del loro impegno nei confronti dei valori e degli obiettivi stabiliti di comune accordo, e in particolare del partenariato con l'UE incentrato sulla democrazia e sulla prosperità condivisa. Gli incentivi finanziari offerti ai paesi più ambiziosi in termini di riforme costituiscono un aspetto importante della nuova impostazione. In quanto strumento a orientamento politico, il futuro strumento europeo di vicinato (ENI) deve

riflettere questo principio fondamentale, specialmente in sede di programmazione e di assegnazione del sostegno ai partner.

- Complessità e lunghezza del processo di programmazione: il processo di programmazione attuale, che comprende una serie di ampie consultazioni e molte altre fasi procedurali, dura in media 18 mesi. La lunghezza del processo riduce la pertinenza dell'assistenza. Il formato dei documenti di programmazione (documenti di strategia nazionale) nell'ambito dell'ENPI è quello usato anche per la cooperazione allo sviluppo, il che comporta un'analisi approfondita della situazione di un determinato paese e l'allungamento del processo. La situazione è invece diversa per i paesi del vicinato: per la maggior parte dei partner (paesi che hanno concordato con l'UE un piano d'azione o una serie equivalente di obiettivi comuni), l'analisi viene effettuata ogni anno in relazioni specifiche che rendono superflua la parte generale del documento di strategia nazionale. Vi è quindi bisogno e modo di razionalizzare, abbreviare e rendere più mirato il processo di programmazione.
- Campo di applicazione dello strumento: secondo la definizione attuale, il campo di applicazione dell'ENPI copre l'attuazione degli accordi di partenariato e di cooperazione, degli accordi di associazione o di altri accordi pertinenti e la promozione del buon governo e di un equo sviluppo sociale ed economico. Esso comprende inoltre ben 29 settori tematici di cooperazione descritti dettagliatamente e posti su un piano di parità, il che rende estremamente difficile l'individuazione degli obiettivi fondamentali e delle priorità della PEV. La programmazione rispecchia questa impostazione di ampio respiro e in certi casi è stato difficile garantire la coerenza tra la politica e la cooperazione. La futura proposta legislativa relativa all'ENI contribuirà a razionalizzare maggiormente il campo di applicazione dello strumento e a rafforzare i collegamenti con le politiche interne pertinenti pur mantenendo l'attuale flessibilità.
- Disposizioni di attuazione parzialmente superate e mancanza di coerenza fra gli strumenti esterni: poiché alcune sue parti sono ormai superate, la sezione dell'attuale regolamento ENPI riguardante l'attuazione non riflette più in maniera adeguata il modo in cui l'assistenza viene erogata nel vicinato. Non vi è inoltre coerenza tra le disposizioni dell'ENPI e degli altri strumenti di azione esterna relative all'attuazione. I meccanismi di flessibilità possono essere migliorati per tener conto del nuovo contesto politico. Per ovviare a questi problemi e compiere ulteriori progressi in termini di armonizzazione e di semplificazione è stato elaborato un regolamento quadro orizzontale comprendente tutte le disposizioni generali e ricorrenti. Il nuovo regolamento orizzontale copre anche le specificità dell'ENI in materia di attuazione. Questo consentirà di aggiornare le disposizioni in materia di attuazione e di ovviare alla mancanza di coerenza fra gli strumenti esterni. Il nuovo regolamento orizzontale contribuirà inoltre a rendere più chiare le regole e a migliorare l'efficienza e la coerenza dell'azione dell'Unione.
- Disposizioni sulla cooperazione transfrontaliera (CBC): la cooperazione transfrontaliera caratterizza da sempre le relazioni tra l'UE, i partner PEV e la Russia ed è all'origine di iniziative congiunte disciplinate da una serie comune di norme su entrambi i versanti delle frontiere dell'UE. Il sistema funziona relativamente bene, ma le consultazioni con le parti interessate hanno evidenziato la necessità di introdurre alcune modifiche che hanno un'incidenza sul regolamento, tra cui

l'estensione dell'ammissibilità geografica agli importanti centri economici, sociali e culturali che incidono sul buon funzionamento dei programmi, la piena applicazione della "gestione concorrente" con gli Stati membri quali firmatari delle convenzioni di finanziamento, norme specifiche sul cofinanziamento da parte dei paesi partner e sullo status specifico della Russia. Il regolamento della Commissione che stabilisce le norme per l'attuazione della cooperazione transfrontaliera dovrà essere notevolmente modificato, soprattutto per quanto riguarda i metodi di gestione.

- Collegamenti con gli strumenti e le politiche interni: la PEV prevede un'associazione politica e un'integrazione economica graduale dei partner con l'Unione europea. Le politiche interne dell'UE e i principi dell'economia di mercato sono riferimenti chiave per questo processo. Determinate iniziative relative ai paesi del vicinato hanno un aspetto transfrontaliero di cui finora ci si è occupati in misura molto limitata, fatta eccezione per la cooperazione transfrontaliera che permette di definire un'unica serie di norme e di mettere in comune risorse provenienti dalle fonti di finanziamento interne ed esterne del bilancio UE per affrontare sfide comuni e realizzare obiettivi comuni. In altri ambiti, come le infrastrutture, l'energia¹, i trasporti², le PMI³, lo sviluppo e la cooperazione industriale, compreso il turismo, le TIC⁴, l'occupazione e la politica sociale⁵, la migrazione e la sicurezza, la giustizia, la lotta contro la droga, l'istruzione superiore, la cultura, la ricerca e l'innovazione⁶, l'ambiente, i cambiamenti climatici⁷, la resilienza alle catastrofi e la cooperazione sulle questioni marittime, vi è modo di rafforzare i collegamenti fra le politiche e gli strumenti interni, la PEV e lo strumento europeo di vicinato. A tale riguardo, il regolamento ENI favorirà la complementarità, la coerenza e l'integrazione dei settori strategici prioritari per l'UE, in conformità della strategia Europa 2020, pur rimanendo incentrato sui principali obiettivi della PEV. La PEV dà ai partner la possibilità di partecipare alle agenzie e ai programmi dell'UE. Per garantire il finanziamento a lungo termine della partecipazione dei partner PEV alle agenzie e ai programmi dell'UE occorre prevedere, ove pertinente, un contributo finanziario dell'ENI, comprendente la creazione di meccanismi di erogazione adeguati e sostenibili.
- Evoluzione delle relazioni con la Russia: la Russia è l'unico beneficiario dell'ENPI non contemplato dalla PEV. Come tutti gli altri paesi, la Russia può beneficiare dei finanziamenti ENPI bilaterali, plurinazionali e transfrontalieri. Visto però che la situazione di bilancio della Russia ha registrato un notevole miglioramento, non è più necessario erogare un volume così ingente di assistenza finanziaria. La Russia aspira a relazioni di parità ed è diventata essa stessa un donatore. Di conseguenza, nel periodo 2007-2013 il paese ha ricevuto solo assegnazioni marginali nell'ambito della

¹ La Commissione ha presentato una comunicazione sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e sulla cooperazione internazionale dal titolo: "La politica energetica dell'UE: un impegno con i partner al di là delle nostre frontiere", COM(2011) 539 del 7 settembre 2011.

² La Commissione ha presentato una comunicazione sulla cooperazione nel settore dei trasporti dal titolo: "L'Unione europea e le regioni limitrofe: un approccio rinnovato alla cooperazione in materia di trasporti", COM (2011) 415 del 7 luglio 2011.

³ piccole e medie imprese.

⁴ tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

⁵ compresa la promozione dell'agenda per un lavoro dignitoso.

⁶ compresa la creazione di uno spazio comune di conoscenza e innovazione.

⁷ L'UE deve promuovere e sostenere efficacemente nel suo vicinato l'azione a favore di uno sviluppo più resistente ai cambiamenti climatici e efficiente in termini di emissioni di carbonio.

dotazione bilaterale dell'ENPI. La cooperazione nell'ambito dei programmi multinazionali prosegue secondo il principio del cofinanziamento da parte dell'UE e della Russia. Va segnalato che la Russia cofinanzia programmi di cooperazione transfrontaliera, il che riflette la sua mutata posizione quale partner strategico laddove i progetti cofinanziati rivestano interesse per entrambe le parti.

Il futuro strumento europeo di vicinato deve essere allineato con la nuova concezione della PEV e affrontare le sfide e le questioni specifiche di cui sopra.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni con le parti interessate

La proposta legislativa relativa allo strumento europeo di vicinato è il frutto di un ampio processo di consultazione consistito in una consultazione pubblica sui finanziamenti esterni per tutti gli strumenti di azione esterna dell'UE e in consultazioni specifiche nell'ambito del riesame strategico della politica europea di vicinato e sulla cooperazione transfrontaliera. Sono state organizzate consultazioni anche sul futuro della politica di sviluppo dell'UE.

Consultazione pubblica sui finanziamenti per l'azione esterna dell'UE

Tra il 26 novembre 2010 e il 31 gennaio 2011 la Commissione ha svolto una consultazione pubblica sui futuri finanziamenti per l'azione esterna dell'UE. Il processo si basava su un questionario online corredato di un documento dal titolo "Quali strumenti finanziari per l'azione esterna dell'UE dopo il 2013?" elaborato dalla Commissione e dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). I 220 contributi ricevuti in risposta a questa consultazione pubblica rispecchiano il gran numero di strutture, opinioni e tradizioni diverse che caratterizzano i soggetti impegnati nel campo dell'azione esterna.

La maggior parte delle risposte conferma il notevole valore aggiunto del sostegno finanziario dell'UE nei principali settori sostenuti mediante gli strumenti finanziari dell'Unione per l'azione esterna⁸. Molte risposte individuano nel valore aggiunto dell'UE il fattore più importante per il futuro: l'UE deve sfruttare il proprio vantaggio comparativo, legato alla sua presenza sulla scena mondiale, alla sua ampia e diversificata esperienza, alla sua natura sovranazionale e al suo ruolo di promotrice del coordinamento e delle economie di scala.

Quasi tutte le risposte sono in favore di un approccio più differenziato, definito in funzione della situazione dei beneficiari e in base a solidi criteri, per aumentare l'impatto degli strumenti finanziari dell'UE. Dalle risposte emerge anche un ampio sostegno a favore di condizioni basate sul rispetto dei diritti umani, delle minoranze, del buon governo e della diversità delle espressioni culturali o sulla qualità delle politiche dei beneficiari e sulla loro capacità e volontà di attuarle.

Consultazioni nell'ambito del riesame strategico della PEV

⁸ pace e sicurezza, riduzione della povertà, aiuti umanitari, investire nella stabilità e nella crescita nei paesi dell'allargamento e del vicinato, affrontare le sfide mondiali, promuovere gli standard e i valori dell'UE e internazionali, sostenere la crescita e la competitività all'estero.

Il Servizio europeo per l'azione esterna ha organizzato consultazioni specifiche con rappresentanti degli Stati membri dell'UE e dei paesi partner PEV nell'ambito del riesame strategico della politica avviato nel luglio 2010. Le consultazioni vertevano sul finanziamento della PEV, in particolare attraverso lo strumento europeo di vicinato e partenariato, nonché su aspetti della visione a lungo termine e sugli obiettivi a medio termine della PEV.

Dalle consultazioni è emerso che l'ENPI è considerato una svolta fondamentale per quanto riguarda il modo in cui viene erogata l'assistenza dell'UE, ma anche che lo strumento deve essere ulteriormente perfezionato. Molti Stati membri hanno sottolineato l'importanza di una maggiore coerenza tra la politica e l'assistenza finanziaria fornita dallo strumento. Numerose risposte auspicano assegnazioni basate sui risultati e ritengono indispensabile aumentare la tempestività, l'efficienza e la flessibilità del sostegno finanziario per rispondere alle nuove esigenze.

I paesi partner hanno insistito sulla necessità di affiancare l'integrazione economica, l'apertura del mercato e la convergenza normativa con un sostegno finanziario adeguato, sottolineando inoltre l'importanza di promuovere gli investimenti esteri.

Consultazioni con le parti interessate sulla cooperazione transfrontaliera

Sono state organizzate consultazioni specifiche sulla cooperazione transfrontaliera con tutte le parti interessate. Il processo è stato avviato durante una conferenza sulla cooperazione transfrontaliera tenutasi a Bruxelles nel febbraio 2011 e le parti interessate sono state consultate in merito al futuro quadro normativo (comprendente le norme sull'attuazione della cooperazione transfrontaliera) mediante un questionario distribuito tra maggio e giugno 2011. I risultati evidenziano la necessità di adeguare determinate disposizioni per migliorare l'efficienza della cooperazione transfrontaliera. I cambiamenti proposti mirano a riflettere meglio l'integrazione tra le priorità di politica estera dell'UE e la sua politica di coesione, grazie in particolare all'allineamento della cooperazione transfrontaliera lungo i confini esterni dell'Unione con le norme della cooperazione territoriale europea (CTE). Sono state indette altre riunioni consultive il 20 settembre 2011 a Bruxelles con gli Stati membri e il 18-19 ottobre 2011 a Budapest con tutte le parti interessate.

Consultazioni pubbliche sulla "Politica di sviluppo dell'UE"

La Commissione ha inoltre pubblicato il libro verde dal titolo "La politica di sviluppo dell'Unione europea a sostegno della crescita inclusiva e dello sviluppo sostenibile" e ha organizzato una consultazione pubblica dal 15 novembre 2010 al 17 gennaio 2011. Molte risposte sottolineano che l'APS⁹ è solo una minima parte dei finanziamenti per lo sviluppo, che va considerata complementare alle risorse mobilitate a livello nazionale, agli investimenti esteri, al commercio estero e alle rimesse dall'estero. È stata auspicata una maggiore coerenza della politica di sviluppo dell'UE, specialmente nei confronti dei paesi a medio reddito. Pur essendo stata approvata in linea di principio, la programmazione congiunta dell'assistenza dovrebbe essere introdotta gradualmente, iniziando dai paesi in cui avrebbe un valore aggiunto dimostrabile.

La proposta relativa allo strumento europeo di vicinato si basa in gran parte sui risultati di queste consultazioni. I principali aspetti integrati nello strumento riveduto comprendono la

⁹ Aiuto pubblico allo sviluppo.

differenziazione e le assegnazioni in base ai risultati, un nuovo approccio alla programmazione e il miglioramento della coerenza tra strategia e assistenza, la modifica delle norme sulla cooperazione transfrontaliera e disposizioni volte a migliorare l'efficienza e la flessibilità del sostegno.

Valutazione d'impatto

Il Servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione europea hanno elaborato congiuntamente una valutazione d'impatto specifica per il futuro ENI.

La valutazione d'impatto ha esaminato quattro opzioni principali:

- **Opzione 0: nessuna azione a livello dell'UE.** L'UE smette di erogare sostegno finanziario mediante uno strumento specifico per i paesi del vicinato.
- **Opzione 1: nessun cambiamento.** La cooperazione con i paesi in questione rimane strettamente circoscritta al regolamento ENPI vigente.
- **Opzione 2: adattamento della struttura attuale.** La futura proposta legislativa si baserà sull'attuale regolamento ENPI, con una serie di modifiche sostanziali per tener conto del nuovo contesto strategico e degli obiettivi specifici. Questa opzione comporta una serie di sub-opzioni riguardanti: il principio di differenziazione, il processo di programmazione, il campo di applicazione dello strumento e la coerenza tra politica e assistenza, le norme sulla cooperazione transfrontaliera, le disposizioni di esecuzione, segnatamente per consentire una maggiore flessibilità, i collegamenti con le politiche e gli strumenti interni e la portata geografica dell'ENI.
- **Opzione 3: presentazione di uno strumento completamente nuovo,** con una portata geografica modificata e incentrato su obiettivi più ampi o diversi rispetto a quelli della PEV.

Per quanto riguarda la probabile incidenza economica, sociale, ambientale e di altro genere di ciascuna opzione, è stato riconosciuto che:

- un'interruzione dell'azione dell'UE (opzione 0) determinerebbe una notevole riduzione, anche in termini di sostenibilità, dei risultati ottenuti finora e avrebbe ripercussioni negative sulle relazioni complessive dell'UE con i partner PEV;
- il mantenimento dello strumento attuale senza alcuna modifica (opzione 1) avrebbe una serie di effetti economici, sociali e ambientali positivi nei paesi partner;
- la modifica dello strumento (opzione 2) accentuerebbe gli effetti economici, sociali e ambientali positivi ottenuti con la struttura attuale e avrebbe un'incidenza ancora più positiva sulla governance, in particolare grazie all'applicazione del principio “more for more”;
- la presentazione di uno strumento completamente nuovo (opzione 3) avrebbe effetti negativi, specialmente in termini di coerenza dell'azione dell'UE con gli obiettivi della PEV, e minerebbe la credibilità dell'UE nella regione.

In base all'analisi e alla ponderazione delle diverse incidenze (globale, economica, sociale e ambientale), le opzioni 0 e 3 sono state respinte perché giudicate non attuabili e non in grado di produrre effetti positivi e di contribuire al conseguimento degli obiettivi della PEV. L'opzione 2 è maggiormente in grado di produrre effetti positivi e di adeguare l'attuale quadro di cooperazione in funzione del nuovo contesto strategico, degli obiettivi della PEV, dei problemi individuati dalle valutazioni e dell'esperienza acquisita. L'opzione 1 sarebbe un'opzione di ripiego, che permetterebbe di mantenere gli attuali effetti positivi senza però contribuire a realizzare gli obiettivi della nuova PEV e ad affrontare le sfide e i problemi specifici individuati relativamente alla struttura attuale.

L'opzione privilegiata è quindi la numero 2.

3. ASPETTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'articolo 8 del TUE fornisce l'impostazione generale e la base della PEV. La base giuridica dello strumento di finanziamento a sostegno della PEV, il futuro strumento europeo di vicinato, è costituita dall'**articolo 209, paragrafo 1¹⁰**, e dall'**articolo 212, paragrafo 2, del TFUE**.

Sussidiarietà

In termini di sussidiarietà, l'azione a livello di UE comporta un valore aggiunto fondamentale, legato a tutta una serie di fattori:

- nei paesi del vicinato in cui l'allineamento con le norme, gli standard, gli orientamenti e le misure dell'UE è uno dei principali obiettivi strategici, l'UE si trova nella posizione migliore per fornire assistenza. Certe forme specifiche di sostegno, quali la promozione dell'integrazione economica con il mercato interno dell'UE, l'accesso allo spazio Schengen o la partecipazione ai programmi dell'UE, possono essere fornite solo a livello di UE. L'UE è quindi il principale partner di cooperazione per la maggior parte dei paesi PEV, un ruolo ampiamente riconosciuto dagli Stati membri, dalle istituzioni finanziarie internazionali e dagli altri donatori. Aiutare i vicini dell'UE ad allinearsi con le politiche, le norme e gli standard dell'Unione è di fondamentale importanza per promuovere la riforme nei paesi partner PEV.
- Solo l'UE, i cui 27 Stati membri operano nell'ambito di politiche e strategie comuni, ha il peso critico necessario per rispondere alle sfide globali. L'azione a livello nazionale può essere limitata e frammentata, poiché spesso i progetti sono di portata troppo limitata per poter avere un impatto sostenibile. La razionalizzazione dell'operato degli Stati membri attraverso l'UE rende più coordinata ed efficace l'azione dell'Unione.
- In questo periodo di restrizioni di bilancio, in cui diversi Stati membri hanno scelto di abbandonare interi settori di cooperazione e di ritirare il sostegno fornito a determinati paesi, l'UE può contribuire attivamente alla promozione della democrazia, della pace, della stabilità e della prosperità e alla riduzione della povertà nei paesi del vicinato. In tale contesto, è sempre più giustificato, su un piano

¹⁰ Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

puramente economico, convogliare gli aiuti a livello di UE per ottenere risultati concreti e significativi. Lavorare con l'UE è anche meno oneroso, in quanto i costi amministrativi sono meno elevati dei costi amministrativi medi dei principali donatori di aiuti bilaterali.

4. IMPLICAZIONI PER IL BILANCIO

Il livello dei finanziamenti del bilancio UE destinati al nuovo ENI deve riflettere adeguatamente le ambizioni della politica europea di vicinato riveduta.

La comunicazione della Commissione europea del 29 giugno 2011 dal titolo "Un bilancio per la strategia Europa 2020" propone quindi di stanziare per l'ENI un importo di 18 182 300 000 euro (prezzi correnti) per il periodo 2014-2020.

Affinché la loro prevedibilità sia garantita, i finanziamenti per le attività nel campo dell'istruzione superiore svolte nei paesi terzi nell'ambito del programma "Erasmus per tutti" saranno resi disponibili, in linea con gli obiettivi dell'azione esterna dell'UE, tramite 2 assegnazioni pluriennali destinate rispettivamente ai primi 4 anni e ai 3 anni rimanenti. Questi finanziamenti figureranno nella programmazione indicativa pluriennale dell'ENI, in linea con le esigenze e priorità individuate dei paesi in questione. Le assegnazioni possono essere rivedute in caso di circostanze significative e impreviste o di importanti cambiamenti politici, in linea con le priorità esterne dell'UE. Le disposizioni del regolamento (UE) n. [--] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Erasmus per tutti"¹¹ si applicheranno all'uso di questi fondi.

Nella scheda finanziaria legislativa separata dell'ENI figura una stima dettagliata dell'incidenza finanziaria della proposta.

5. ELEMENTI PRINCIPALI

Spiegazione dettagliata delle disposizioni specifiche della proposta

Di seguito vengono indicati i principali elementi della proposta (rispetto alla struttura attuale) e la relativa giustificazione:

- applicare i principi "more for more" e della responsabilità reciproca in linea con la nuova concezione della PEV, segnatamente attraverso disposizioni specifiche sulla differenziazione delle assegnazioni finanziarie e sul processo di programmazione, a seconda delle esigenze;
- ovviare alla complessità e alla lunghezza del processo di programmazione rendendolo più razionale, più breve e più mirato, specialmente per i partner PEV che hanno concordato priorità strategiche con l'UE nei piani d'azione o in documenti equivalenti;

¹¹ GUL ...

- razionalizzare il campo di applicazione dello strumento cercando di conciliarne la flessibilità con la centralità riservata agli obiettivi strategici e ai principali settori della cooperazione;
- adeguare le disposizioni sull'esecuzione e migliorare la coerenza tra gli strumenti esterni;
- migliorare le disposizioni sulla cooperazione transfrontaliera per agevolare un'attuazione efficace e rapida dei programmi;
- rafforzare i collegamenti con gli strumenti e le politiche interni dell'UE, anche attraverso una cooperazione più intensa con la Commissione nella fase di programmazione e, ove pertinente, la promozione di meccanismi che consentano di combinare i fondi provenienti dalle rubriche interne e esterne del bilancio UE;
- tener conto delle mutate relazioni con la Russia modificando le disposizioni sull'ammissibilità della Russia ai finanziamenti ENI onde rifletterne lo status specifico di vicino e partner strategico dell'UE.

Semplificazione

La proposta relativa all'ENI contiene disposizioni volte a semplificare diversi aspetti dello strumento. Il campo di applicazione dello strumento è stato razionalizzato riducendo i 29 settori tematici che figurano nell'attuale regolamento ENPI a sei obiettivi specifici. È stato introdotto un nuovo strumento di programmazione semplificato (quadro di sostegno unico) per la maggior parte dei paesi vicini. Questo nuovo documento di programmazione sarà più breve dei documenti di strategia e dei programmi indicativi pluriennali, eviterà sovrapposizioni tra le informazioni contenute nei documenti legislativi/politici su cui si basano le relazioni dell'UE con i suoi vicini e dovrebbe contribuire ad abbreviare il processo di programmazione, con una conseguente riduzione dei costi amministrativi. Il nuovo articolo, che consente di combinare i fondi dell'ENI con quelli delle rubriche pertinenti del bilancio UE mediante un'unica serie di norme applicabili alle misure riguardanti, in particolare, i problemi della cooperazione transfrontaliera, migliorerà considerevolmente l'efficienza e ridurrà i costi amministrativi connessi all'attuazione di queste misure.

In questo nuovo regolamento, così come in altri programmi che rientrano nel quadro finanziario pluriennale (QFP), la Commissione considera prioritario semplificare il quadro normativo e agevolare l'accesso all'assistenza dell'UE per i paesi e le regioni partner, le organizzazioni della società civile, le PMI ecc., purché perseguano gli obiettivi del regolamento stesso.

Ai fini dell'esecuzione del nuovo regolamento ENI, la semplificazione e la maggiore flessibilità delle procedure dovrebbero permettere di accelerare l'adozione delle misure di esecuzione e l'erogazione dell'assistenza dell'UE, in particolare in situazioni di crisi, di minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali o di catastrofi naturali o causate dall'uomo. La revisione del regolamento finanziario, che contiene disposizioni particolarmente sostanziali sull'azione esterna, contribuirà inoltre a facilitare la partecipazione delle organizzazioni della società civile e delle piccole imprese al finanziamento dei programmi, ad esempio attraverso la semplificazione delle regole, la riduzione dei costi di partecipazione e l'accelerazione delle procedure di aggiudicazione. La

Commissione intende attuare il presente regolamento avvalendosi delle nuove procedure flessibili previste dal nuovo regolamento finanziario.

Sarà garantita un'ulteriore semplificazione mediante l'elaborazione di un regolamento quadro orizzontale comprendente tutte le disposizioni generali e ricorrenti, a garanzia di una maggiore coerenza tra gli strumenti di azione esterna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento europeo di vicinato

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹²,

visto il parere del Comitato delle regioni¹³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il presente regolamento costituisce uno degli strumenti di sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione europea. Esso sostituisce il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato¹⁴, che scade il 31 dicembre 2013.
- (2) A norma dell'articolo 8 del trattato sull'Unione europea, l'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.
- (3) L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i valori di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, i principi di uguaglianza e lo Stato di diritto, su cui essa si basa, attraverso il dialogo e la cooperazione con i paesi terzi.
- (4) Da quando è stata varata, la politica europea di vicinato ha notevolmente consolidato le relazioni con i paesi partner procurando vantaggi tangibili a questi e all'Unione.

¹² GU C ... del ..., pag. .

¹³ GU C ... del ..., pag. .

¹⁴ GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1.

- (5) Nell'ambito della politica europea di vicinato, l'UE offre ai paesi limitrofi relazioni privilegiate basate su un impegno reciproco nei confronti di valori quali la democrazia e i diritti umani, lo Stato di diritto, il buon governo e i principi dell'economia di mercato e dello sviluppo sostenibile nonché sulla promozione di questi valori e principi.
- (6) La cooperazione regionale nel vicinato dell'Unione europea è guidata da due iniziative politiche principali: il partenariato orientale tra l'Unione e i suoi vicini orientali e l'Unione per il Mediterraneo tra l'Unione e i suoi vicini del Mediterraneo meridionale, due quadri strategici importanti per l'approfondimento delle relazioni con e fra i paesi partner in base ai principi della titolarità e della responsabilità condivisa.
- (7) Dopo il varo della politica europea di vicinato e l'istituzione dello strumento europeo di vicinato e partenariato si sono verificati diversi sviluppi significativi, tra cui l'approfondimento delle relazioni con i partner, l'introduzione di iniziative regionali e i processi di transizione democratica nella regione, che hanno modificato nel 2011 la visione della politica europea di vicinato a seguito del suo riesame strategico globale. La nuova politica specifica gli obiettivi principali della cooperazione dell'Unione con i paesi del vicinato e fornisce maggiore sostegno ai partner impegnati a costruire società democratiche e ad attuare riforme, secondo i principi "more for more" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) e "responsabilità reciproca".
- (8) Il sostegno erogato a titolo del presente strumento e del Fondo europeo di sviluppo regionale dovrebbe essere previsto nei programmi di cooperazione transfrontaliera tra paesi partner e Stati membri lungo i confini esterni dell'Unione europea onde promuovere uno sviluppo regionale integrato e sostenibile tra le regioni frontaliere limitrofe e un'integrazione territoriale armoniosa in tutta l'Unione e con i paesi vicini.
- (9) È inoltre importante incentivare e facilitare una cooperazione vantaggiosa sia per l'Unione che per i suoi partner combinando, in particolare, i contributi degli strumenti interni ed esterni del bilancio dell'Unione, segnatamente per i progetti infrastrutturali di cooperazione transfrontaliera che rivestono un interesse per l'Unione e che interessano i paesi del vicinato e altri ambiti di cooperazione.
- (10) Le regioni frontaliere situate nei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) e le regioni della Federazione russa che partecipano attualmente ai programmi di cooperazione transfrontaliera dovrebbero poter continuare a farlo. È altrettanto importante che anche le regioni pertinenti situate nei paesi beneficiari dello strumento di assistenza preadesione possano partecipare alla cooperazione transfrontaliera. La partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo ai programmi di cooperazione transfrontaliera dovrebbe continuare ad essere finanziata dalle loro risorse proprie.
- (11) Ci si aspetta dagli Stati membri dell'UE e dai paesi partner che partecipano alla cooperazione transfrontaliera un cofinanziamento nazionale atto a rafforzare la titolarità del paese, aumentare le risorse finanziarie a disposizione dei programmi e agevolare la partecipazione dei soggetti locali.
- (12) La cooperazione transfrontaliera contribuirà, ove opportuno, all'attuazione delle strategie macroregionali attuali e future.

- (13) Il sostegno fornito ai paesi vicini in via di sviluppo nell'ambito della politica europea di vicinato deve essere coerente con gli obiettivi e i principi delle politiche esterne dell'Unione, e in particolare della sua politica di sviluppo, compresa la dichiarazione congiunta sulla politica europea di sviluppo "Il consenso europeo" adottata il 22 dicembre 2005 dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, dal Parlamento europeo e dalla Commissione.
- (14) La strategia comune UE-Africa è pertinente per le relazioni con i vicini mediterranei del Nordafrica.
- (15) L'Unione e i suoi Stati membri devono migliorare la coerenza e la complementarità delle rispettive politiche di cooperazione con i paesi vicini. Per garantire che la cooperazione dell'Unione e quella degli Stati membri si completino e si rafforzino a vicenda, occorre prevedere una programmazione congiunta a cui ricorrere ogniqualevolta ciò sia possibile e opportuno.
- (16) In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento deve essere allineato alle strategie e misure nazionali, regionali o locali corrispondenti dei paesi partner.
- (17) Nei paesi del vicinato in cui l'allineamento con le norme e gli standard dell'Unione è uno dei principali obiettivi strategici, l'Unione è nella posizione migliore per fornire tale sostegno. Certe forme specifiche di sostegno possono essere fornite solo a livello dell'Unione.
- (18) Inoltre, poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire dare maggiore impulso alla cooperazione politica e all'integrazione economica progressiva tra l'Unione europea e i suoi vicini, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'UE può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (19) Il volume dei finanziamenti necessari per il sostegno esterno dell'Unione europea è in aumento, ma la situazione economica e di bilancio dell'Unione limita le risorse disponibili a tal fine. La Commissione deve quindi cercare di utilizzare al meglio le risorse disponibili avvalendosi degli strumenti finanziari con un effetto leva, effetto che potrebbe essere amplificato consentendo di (ri)utilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari.
- (20) La lotta ai cambiamenti climatici è una delle principali sfide che si pongono all'Unione e che richiedono un'azione urgente a livello internazionale. Il presente regolamento deve contribuire all'obiettivo, annunciato nella comunicazione della Commissione sul QFP del giugno 2011, di aumentare di almeno il 20% la quota del bilancio dell'Unione destinata ai cambiamenti climatici.
- (21) La parità di genere e la lotta alle discriminazioni devono essere un obiettivo trasversale di tutte le azioni intraprese a norma del presente regolamento.

- (22) L'Unione si è impegnata a promuovere, nelle relazioni con i suoi partner su scala mondiale, il lavoro dignitoso nonché la ratifica e l'effettiva applicazione delle norme sul lavoro internazionalmente riconosciute e degli accordi ambientali multilaterali.
- (23) Gli interessi finanziari dell'Unione europea devono essere tutelati durante l'intero ciclo di spesa attraverso misure proporzionate, ivi comprese la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione degli illeciti, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni. Queste misure saranno attuate in conformità degli accordi applicabili conclusi con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi.
- (24) Per armonizzare la terminologia con quella della Cooperazione territoriale europea, i documenti di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera dovrebbero essere chiamati programmi operativi comuni.
- (25) Affinché il presente regolamento possa riflettere tempestivamente i risultati delle decisioni politiche adottate dal Consiglio, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per l'aggiornamento dell'elenco dei paesi beneficiari allegato al presente regolamento.
- (26) Fermo restando che il regolamento (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del ..¹⁵.. (di seguito "il regolamento di esecuzione comune") stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti di azione esterna dell'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per l'adozione delle misure di esecuzione specifiche necessarie per i meccanismi della cooperazione transfrontaliera istituiti al titolo III del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca inoltre una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (27) Allo scopo di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione.
- (28) Le competenze di esecuzione connesse all'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹⁶. Vista la natura di questi atti di esecuzione, in particolare la loro natura di orientamento politico o le loro implicazioni finanziarie, per la loro adozione deve essere utilizzata, in linea di massima, la procedura di esame, fatta eccezione per le misure di entità finanziaria limitata.

¹⁵ G U L

¹⁶ G U L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(29) L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono descritti nella decisione 2010/427/UE del Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. OBIETTIVI E PRINCIPI

Articolo 1

Obiettivo generale e campo di applicazione

1. L'Unione mira a creare uno spazio di prosperità e buon vicinato tra l'Unione europea e i paesi ed i territori di cui all'allegato del presente regolamento (di seguito "i paesi partner") sviluppando relazioni privilegiate.
2. Il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è utilizzato a beneficio dei paesi partner e può essere utilizzato anche a beneficio comune dell'UE e dei paesi partner.
3. I finanziamenti dell'Unione possono essere utilizzati per consentire alla Federazione russa di partecipare alla cooperazione transfrontaliera e ai pertinenti programmi multinazionali, per tener conto dello status specifico della Federazione russa quale vicino dell'Unione e partner strategico nella regione.

Articolo 2

Obiettivi specifici del sostegno dell'Unione

1. Il sostegno concesso a norma del presente regolamento mira a promuovere una più intensa cooperazione politica e la progressiva integrazione economica tra l'Unione e i paesi partner e, in particolare, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi già esistenti o futuri e di piani d'azione congiunti.
2. Il sostegno dell'Unione deve mirare in particolare a:
 - (a) promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, i principi di uguaglianza, la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, il buon governo e lo sviluppo di una società civile dinamica, comprendente le parti sociali;
 - (b) garantire la progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e transsettoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti, il relativo sviluppo istituzionale e gli investimenti, specialmente nelle interconnessioni;

- (c) creare i presupposti per una gestione efficace della mobilità delle persone e la promozione dei contatti interpersonali;
 - (d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile e inclusivo e la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato; promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale, l'azione per il clima e la resilienza alle catastrofi;
 - (e) promuovere le misure per la creazione di fiducia ed le altre misure a favore della sicurezza e della prevenzione/risoluzione dei conflitti;
 - (f) intensificare la cooperazione a livello subregionale, regionale e di vicinato e la cooperazione transfrontaliera.
3. Per valutare il conseguimento di questi obiettivi si utilizzeranno in particolare le relazioni periodiche dell'UE sull'attuazione della politica e, per il paragrafo 2, lettere a, d) e e), gli indicatori pertinenti stabiliti dalle organizzazioni internazionali e da altri organismi competenti; per il paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'adozione del quadro normativo dell'UE da parte dei paesi partner, ove pertinente; per il paragrafo 2, lettere c) e f), il numero degli accordi e delle azioni di cooperazione pertinenti. Gli indicatori comprenderanno, fra l'altro, elezioni democratiche adeguatamente monitorate, livello di corruzione, flussi commerciali e indicatori per misurare le disparità economiche interne, compresi i tassi di occupazione.
4. Il sostegno dell'Unione può essere utilizzato anche in altri settori quando ciò sia coerente con gli obiettivi generali della politica europea di vicinato.

Articolo 3

Quadro strategico

1. Gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi di associazione e gli altri accordi esistenti o futuri che instaurano relazioni con i paesi partner, nonché le pertinenti comunicazioni, conclusioni del Consiglio e risoluzioni del Parlamento europeo e le pertinenti conclusioni delle riunioni ministeriali con i paesi partner costituiscono il quadro strategico generale ai fini della programmazione e dell'attuazione del sostegno fornito dall'UE a norma del presente regolamento.
2. I piani d'azione definiti di comune accordo o altri documenti equivalenti tra i paesi partner e l'Unione costituiscono un elemento di riferimento essenziale per individuare le priorità del sostegno dell'Unione.
3. Laddove tra l'Unione europea e i paesi partner non esistano gli accordi di cui al paragrafo 1, il sostegno dell'Unione può essere fornito qualora risulti utile per perseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione europea e viene programmato in base a tali obiettivi, tenendo conto delle esigenze del paese interessato.

Articolo 4

Differenziazione, partenariati e cofinanziamenti

1. La forma e l'entità del sostegno fornito dall'Unione a ciascun paese partner a norma del presente regolamento differiscono a seconda dell'impegno del paese partner nei confronti delle riforme e dei suoi progressi nell'attuazione delle riforme stesse. Questa differenziazione tiene conto del grado di ambizione del partenariato del paese con l'Unione, dei suoi progressi nella costruzione di una democrazia radicata e sostenibile e nella realizzazione degli obiettivi concordati in materia di riforme, delle esigenze e capacità del paese e dell'impatto potenziale del sostegno dell'Unione.
2. In linea di massima, il sostegno fornito dall'Unione a norma del presente regolamento è definito in partenariato con i beneficiari. Il partenariato coinvolge, ove opportuno, autorità nazionali, regionali e locali, enti regionali e locali, altre parti interessate, la società civile, le parti sociali e altri soggetti non statali nella preparazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del sostegno dell'Unione.
3. Il sostegno fornito dall'Unione nell'ambito del presente regolamento è cofinanziato, di regola, dai paesi partner tramite fondi pubblici, contributi provenienti dai beneficiari o altre fonti. Lo stesso principio si applica alla cooperazione con la Federazione russa, segnatamente per i programmi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c). Si può derogare al requisito relativo al cofinanziamento in casi debitamente giustificati e ove ciò sia necessario a sostenere lo sviluppo della società civile e dei soggetti non statali, fatte salve le altre condizioni fissate nel regolamento finanziario.

Articolo 5

Coerenza e coordinamento dei donatori

1. Nell'attuazione del presente regolamento è garantita la coerenza con gli altri ambiti dell'azione esterna dell'Unione e con le altre sue politiche pertinenti. A tal fine, le misure finanziate ai sensi del presente regolamento, comprese quelle gestite dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), si basano sui documenti strategici sulla cooperazione di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché sugli interessi, sulle priorità politiche e sulle strategie specifiche dell'Unione. Tali misure rispettano gli impegni assunti a norma degli accordi multilaterali e delle convenzioni internazionali di cui l'Unione e i paesi partner fanno parte.
2. La Commissione, gli Stati membri e la Banca europea per gli investimenti (BEI) garantiscono la coerenza tra il sostegno fornito a norma del presente regolamento e le altre forme di sostegno fornite dall'Unione, dagli Stati membri e dalla Banca europea per gli investimenti.
3. L'Unione e gli Stati membri coordinano i rispettivi programmi di sostegno nell'intento di rendere più efficace ed efficiente l'erogazione del sostegno e il dialogo politico conformemente ai principi stabiliti per il rafforzamento del coordinamento operativo nell'ambito dell'assistenza esterna e per l'armonizzazione delle strategie e procedure. Detto coordinamento comporta consultazioni regolari e scambi frequenti di informazioni pertinenti durante le diverse fasi del ciclo di assistenza, soprattutto sul

campo, e può portare a una programmazione congiunta, a una cooperazione delegata e/o a sistemi di trasferimento.

4. Di concerto con gli Stati membri, l'Unione adotta le misure necessarie a garantire un livello adeguato di coordinamento e di cooperazione con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, comprese le istituzioni finanziarie europee, le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, le fondazioni private e politiche e i donatori non dell'UE.

Titolo II. PROGRAMMAZIONE INDICATIVA E ALLOCAZIONE DEI FONDI

Articolo 6

Tipi di programmi

1. Ai sensi del presente regolamento, il sostegno dell'Unione viene programmata attraverso:
 - (a) programmi bilaterali a sostegno di un unico paese partner;
 - b) programmi multinazionali che affrontino sfide comuni a tutti i paesi partner o ad alcuni di essi e cooperazione regionale e subregionale tra due o più paesi partner, in cui può rientrare anche la cooperazione con la Federazione russa;
 - c) programmi di cooperazione transfrontaliera tra uno o più Stati membri, da una parte, e uno o più paesi partner e/o la Federazione russa, dall'altra, attuati lungo la loro parte condivisa della frontiera esterna dell'UE.
2. Il sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento viene fornito in conformità del regolamento di esecuzione comune.

Articolo 7

Programmazione e assegnazione indicativa dei fondi per paese e programmi indicativi multinazionali

1. Per i paesi in cui i documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, esistono, viene adottato un quadro di sostegno unico pluriennale secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune. Il quadro di sostegno unico esamina i progressi compiuti in relazione al quadro strategico ed elenca le priorità del sostegno dell'Unione, selezionandole prevalentemente fra quelle indicate nei documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e nelle strategie/nei piani dei paesi partner e per cui le valutazioni periodiche dell'Unione hanno evidenziato la necessità di un sostegno. Il quadro di sostegno unico stabilisce anche l'entità indicativa dei finanziamenti. La durata del quadro di sostegno unico corrisponde alla durata del documento pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

2. Per i paesi in cui i documenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, non esistono, viene adottato, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune, un documento di programmazione globale comprendente una strategia e un programma indicativo pluriennale. Questo documento definisce la strategia di risposta dell'Unione in base a un'analisi della situazione del paese interessato e alle sue relazioni con l'Unione, alle strategie/ai piani del paese partner, alle priorità del sostegno dell'Unione e all'entità indicativa dei finanziamenti ripartita per priorità. Il documento ha una durata pluriennale appropriata.
3. Per i programmi multinazionali viene adottato, secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune, un documento di programmazione globale comprendente una strategia e un programma indicativo pluriennale. Il documento definisce le priorità del sostegno dell'Unione alla regione o alla subregione e l'entità indicativa dei finanziamenti ripartita per priorità. Il documento ha una durata pluriennale appropriata.
4. I documenti del quadro unico di sostegno di cui al paragrafo 1 sono riesaminati all'occorrenza e possono essere riveduti secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune. I documenti di programmazione di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soggetti a una revisione a medio termine od ogniqualvolta necessario, e potranno essere rivisti secondo la stessa procedura.
5. Le assegnazioni finanziarie per i programmi nazionali e multinazionali sono stabilite secondo criteri trasparenti e obiettivi che riflettano il principio di differenziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
6. I finanziamenti erogati a norma del presente regolamento possono essere associati a finanziamenti concessi in virtù di altri regolamenti dell'Unione che istituiscono strumenti finanziari quando ciò sia necessario per attuare in maniera più efficace misure vantaggiose per l'Unione e per i paesi partner in settori quali la cooperazione transnazionale e le interconnessioni. In tal caso la Commissione decide quale serie unica di norme debba essere applicata per l'attuazione.
7. Gli Stati membri e gli altri donatori che si sono impegnati a programmare il loro sostegno di concerto con l'UE partecipano al processo di programmazione. Ove opportuno, i documenti di programmazione possono riguardare anche il loro contributo.
8. Nel caso in cui gli Stati membri e gli altri donatori si siano impegnati a programmare il loro sostegno di concerto con l'UE, un documento di programmazione pluriennale congiunto può sostituire il quadro di sostegno unico di cui al paragrafo 1 e i documenti di programmazione di cui ai paragrafi 2 e 3 purché soddisfatti i requisiti indicati nelle suddette disposizioni.
9. Nel caso di crisi o minacce per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, o di catastrofi naturali o causate dall'uomo, si può procedere ad una revisione ad hoc dei documenti di programmazione. Questo riesame di emergenza garantisce che sia mantenuta la coerenza tra il sostegno fornito

dall'Unione a norma del presente regolamento e quello fornito a titolo di altri strumenti finanziari. Un riesame di emergenza può portare all'adozione di documenti di programmazione riveduti. In questo caso, la Commissione trasmette, per informazione, i documenti di programmazione riveduti al Parlamento europeo e al Consiglio entro un mese dall'adozione.

Titolo III. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

Articolo 8

Ammissibilità geografica

1. I programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), possono essere istituiti:
 - (a) per le frontiere terrestri, inglobando le unità territoriali corrispondenti al livello NUTS 3 o equivalente situate lungo le frontiere terrestri tra Stati membri e paesi partner, e/o la Federazione russa;
 - (b) per le frontiere marittime, inglobando le unità territoriali corrispondenti al livello NUTS 3 o equivalente situate lungo le frontiere marittime tra gli Stati membri e i paesi partner e/o la Federazione russa, separate da un massimo di 150 km, fermi restando gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle azioni di cooperazione;
 - (c) per un bacino marino, inglobando le unità territoriali costiere corrispondenti al livello NUTS 2 o equivalente che si affacciano su un bacino marino comune agli Stati membri e ai paesi partner e/o alla Federazione russa.
2. Al fine di assicurare la continuazione dei programmi di cooperazione esistenti e in altri casi giustificabili, alle unità territoriali confinanti con quelle di cui al paragrafo 1 può essere concesso di partecipare ai programmi di cooperazione transfrontaliera.
3. In casi debitamente giustificati, possono essere inclusi centri sociali, economici o culturali importanti non confinanti con le unità territoriali ammissibili, purché la loro partecipazione contribuisca al raggiungimento degli obiettivi indicati nel documento di programmazione.
4. Qualora i programmi siano istituiti a norma del paragrafo 1, lettera b), la Commissione europea, di concerto con i partner, può proporre che l'ammissibilità geografica venga estesa all'intera unità territoriale di livello NUTS 2 nella cui area è situata l'unità territoriale di livello NUTS 3.

Articolo 9

Programmazione e assegnazione dei fondi per la cooperazione transfrontaliera

1. Viene elaborato un documento di programmazione per definire:

- a) gli obiettivi strategici della cooperazione transfrontaliera;
- b) l'elenco dei programmi operativi congiunti da porre in essere;
- c) la ripartizione indicativa delle risorse tra i programmi relativi alle frontiere terrestri e marittime di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e i programmi per un bacino marino di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c);
- d) le assegnazioni indicative pluriennali per ciascun programma operativo congiunto;
- e) le unità territoriali che possono beneficiare di ciascun programma operativo congiunto e le regioni e i centri di cui all'articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4;
- f) un'assegnazione indicativa per sostenere, ove opportuno, le azioni orizzontali di sviluppo delle capacità, la creazione di reti e lo scambio di esperienze fra programmi;
- g) i contributi ai programmi transnazionali stabiliti a norma del regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio del [...] recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea¹⁷, a cui partecipano i paesi partner e/o la Federazione russa.

Il documento di programmazione copre un periodo di sette anni ed è adottato dalla Commissione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune. Detto documento è soggetto a una revisione a medio termine, o ogniqualvolta necessario, e può essere riesaminato secondo la procedura di cui all'articolo suddetto.

2. I programmi operativi congiunti sono cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale. L'importo complessivo del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale è stabilito a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio del [...] recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea¹⁸. Le disposizioni del presente regolamento si applicano all'uso di tale contributo.
3. Lo strumento di preadesione può cofinanziare i programmi operativi congiunti a cui partecipano i paesi ammissibili nell'ambito dello strumento stesso. Le disposizioni del presente regolamento si applicano all'uso di tale cofinanziamento.
4. Le assegnazioni indicative dei fondi ai programmi operativi congiunti si basano prevalentemente sulla popolazione delle aree ammissibili. Al momento di stabilire le assegnazioni indicative possono risultare necessari adeguamenti che riflettano la necessità di garantire un equilibrio tra i contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale e i contributi provenienti dal bilancio del presente strumento, nonché altri

¹⁷ G U L

¹⁸ G U L

fattori che incidono sull'intensità della cooperazione quali le caratteristiche specifiche delle zone frontaliere e la loro capacità di gestire e assorbire il sostegno dell'Unione.

Articolo 10

Programmi operativi congiunti

1. La cooperazione transfrontaliera è attuata mediante programmi operativi congiunti riguardanti la cooperazione relativa ad una frontiera o a un gruppo di frontiere, i quali contemplano azioni pluriennali volte al conseguimento di un insieme coerente di priorità e che possono essere attuate tramite il sostegno dell'Unione. I programmi operativi congiunti si basano sui documenti di programmazione di cui all'articolo 9 e contengono una descrizione sintetica dei sistemi di gestione e di controllo riguardante gli elementi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2.
2. I programmi operativi congiunti per le frontiere terrestri e marittime sono istituiti in relazione a ciascuna frontiera al livello territoriale adeguato e includono unità territoriali ammissibili appartenenti ad uno o più Stati membri e ad uno o più paesi partner e/o alla Federazione russa.
3. I programmi operativi congiunti per i bacini marini hanno carattere multilaterale, sono istituiti al livello territoriale appropriato e includono unità territoriali ammissibili che si affacciano su un bacino marino comune condiviso da diversi paesi partecipanti, tra cui figurano almeno uno Stato membro e un paese partner e/o la Federazione russa. Essi possono includere attività bilaterali a sostegno della cooperazione tra uno Stato membro e un paese partner e/o la Federazione russa.
4. Entro un anno dall'approvazione dei documenti di programmazione di cui all'articolo 9, i paesi partecipanti presentano insieme proposte di programmi operativi congiunti alla Commissione. La Commissione adotta ciascun programma operativo congiunto avendone prima verificata la rispondenza al presente regolamento, al documento di programmazione e alle norme di esecuzione.
5. Le regioni situate in paesi diversi dai paesi partner, dalla Federazione russa e dagli Stati membri che confinano con le regioni ammissibili definite all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), o si affacciano su un bacino marino comune in cui è in fase di istituzione un programma operativo congiunto possono rientrare in un programma operativo congiunto e beneficiare del sostegno dell'Unione alle condizioni stabilite nel documento di programmazione di cui all'articolo 9.
6. La Commissione e i paesi partecipanti adottano le misure necessarie per garantire che i programmi riguardanti bacini marini istituiti a norma del presente regolamento e i programmi di cooperazione transazionale istituiti a norma del regolamento (UE) n. [...] che hanno una parziale sovrapposizione della copertura geografica siano del tutto complementari e si rafforzino a vicenda.
7. I programmi operativi congiunti possono essere riveduti su iniziativa dei paesi partecipanti o della Commissione per motivi quali:

- mutate priorità della cooperazione, evoluzione socioeconomica,
 - risultati dell'attuazione delle misure in questione e del processo di monitoraggio e di valutazione,
 - necessità di adeguare l'importo dei fondi disponibili e di riassegnare le risorse.
8. Una volta adottati i programmi operativi congiunti, la Commissione conclude una convenzione di finanziamento con i paesi partner e/o la Federazione russa. La convenzione di finanziamento include le disposizioni giuridiche necessarie per l'attuazione del programma operativo congiunto e può essere firmata anche dagli altri paesi partecipanti e dall'autorità di gestione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c).
- All'occorrenza viene concluso un memorandum d'intesa tra i paesi partecipanti e l'autorità di gestione per definire le competenze finanziarie specifiche dei paesi.
9. Viene istituito un programma operativo congiunto che coinvolga più di un paese partner se almeno un paese partner firma la convenzione di finanziamento. Gli altri paesi partner interessati da un programma istituito possono aderire al programma in qualsiasi momento firmando la convenzione di finanziamento.
10. Se un paese partecipante si impegna a cofinanziare un programma, il programma operativo congiunto precisa le modalità di erogazione, utilizzazione e monitoraggio del cofinanziamento. La relativa convenzione di finanziamento viene firmata da tutti i paesi partecipanti.
11. I programmi operativi congiunti possono prevedere anche un contributo finanziario degli strumenti con cui potrebbero essere combinate le sovvenzioni, nel rispetto delle norme di tali strumenti, purché questo contribuisca alla realizzazione delle priorità dei programmi.
12. Sulla base del principio di partenariato, i paesi partecipanti selezionano insieme le azioni a cui è destinato il sostegno dell'Unione in linea con le priorità e le misure del programma operativo congiunto.
13. In casi specifici e debitamente giustificati, qualora:
- a) problemi attinenti alle relazioni tra i paesi partecipanti o tra l'Unione europea e un paese partner impediscano di presentare un programma operativo congiunto;
 - o
 - b) entro il 30 giugno 2017 i paesi partecipanti non abbiano ancora presentato alla Commissione un programma operativo congiunto;
 - o
 - c) nessuno dei paesi partner che partecipano al programma abbia firmato la relativa convenzione di finanziamento per la fine dell'anno successivo all'adozione del programma,

la Commissione, previa consultazioni con lo Stato o gli Stati membri interessato/i, adotta le misure necessarie per consentire allo Stato o agli Stati membri interessato/i di utilizzare il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale al programma operativo congiunto a norma dell'articolo 4, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) n. [...].

14. Gli impegni di bilancio per le azioni o i programmi di cooperazione transfrontaliera di durata superiore a un esercizio finanziario possono essere ripartiti in quote annuali nell'arco di un periodo pluriennale.

Articolo 11

Gestione dei programmi operativi congiunti

1. Di regola i programmi operativi congiunti sono attuati in gestione concorrente con gli Stati membri. I paesi partecipanti possono anche proporre per l'attuazione una gestione indiretta ad opera di un'entità elencata nel regolamento finanziario e in conformità delle norme di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
2. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, che lo Stato membro, in caso di gestione concorrente, o il paese partner/l'organizzazione internazionale, in caso di gestione indiretta, abbiano predisposto e gestiscano sistemi di gestione e di controllo conformi al regolamento finanziario, al presente regolamento e alle sue norme di esecuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Gli Stati membri, i paesi partner e le organizzazioni internazionali interessate garantiscono il buon funzionamento dei propri sistemi di gestione e di controllo, la legittimità e la regolarità delle relative operazioni e il rispetto del principio di una sana gestione finanziaria. Essi sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi.

La Commissione può chiedere a uno Stato membro o al paese partner o all'organizzazione internazionale interessata di esaminare un reclamo ricevuto in merito alla selezione o all'attuazione di operazioni sostenute a norma del presente titolo o al funzionamento del sistema di gestione e di controllo.

3. Per consentire una preparazione adeguata dell'attuazione dei programmi operativi congiunti, le spese sostenute dopo la presentazione dei programmi operativi congiunti alla Commissione non sono ammissibili prima del 1° gennaio 2014.
4. Laddove l'ammissibilità sia limitata a norma dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione comune, l'entità di cui al paragrafo 1, che può pubblicare inviti a presentare proposte e bandi di gara, ha il diritto di considerare ammissibili gli offerenti, i richiedenti e i candidati di paesi non ammissibili o i beni di origine non ammissibile, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione comune.

Articolo 12

Norme per l'attuazione della cooperazione transfrontaliera

1. Le norme di esecuzione recanti disposizioni specifiche per l'attuazione del presente titolo sono adottate mediante un atto delegato in conformità dell'articolo 14.
2. Le norme di esecuzione comprendono disposizioni sui seguenti aspetti:
 - (a) tasso e metodi di cofinanziamento;
 - (b) preparazione, modifica e chiusura dei programmi operativi congiunti;
 - (c) ruolo e funzione delle strutture dei programmi: comitato di monitoraggio congiunto, autorità di gestione e suo segretariato tecnico congiunto, comitati di selezione congiunti, compresa la loro identificazione e responsabilità permanente ed effettiva, descrizione dei sistemi di gestione e controllo e condizioni relative alla gestione tecnica e finanziaria del sostegno dell'Unione, compresa l'ammissibilità della spesa;
 - (d) procedure di recupero; monitoraggio e valutazione;
 - (e) attività di visibilità e di informazione;
 - (f) gestione concorrente e indiretta di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione comune.

Titolo IV. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Aggiornamento dell'allegato

L'elenco dei paesi beneficiari che figura nell'allegato del presente regolamento può essere aggiornato in funzione delle decisioni politiche del Consiglio sul campo di applicazione della politica di vicinato. Le modifiche dell'allegato sono adottate mediante un atto delegato in conformità dell'articolo 14.

Articolo 14

Esercizio della delega

1. La delega di potere di cui agli articoli 12 e 13 è conferita per il periodo di validità del presente regolamento.
2. La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi

specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. L'atto delegato adottato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

Comitato

La Commissione è assistita dal comitato dello strumento europeo di vicinato, che è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16

Partecipazione di un paese terzo non riportato nell'allegato

1. In circostanze debitamente giustificate e per garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione o per promuovere la cooperazione regionale o transregionale, la Commissione può decidere di estendere l'ammissibilità delle azioni a paesi, territori e regioni che altrimenti non sarebbero ammissibili ai finanziamenti. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, il regolamento di esecuzione comune, le persone fisiche e giuridiche dei paesi, dei territori e delle regioni interessati possono partecipare alle procedure di attuazione delle azioni.
2. Questa possibilità può essere prevista nei documenti di programmazione di cui all'articolo 7.

Articolo 17

Sospensione del sostegno dell'Unione

Fatte salve le disposizioni in materia di sospensione degli aiuti di cui agli accordi di partenariato e di cooperazione e agli accordi di associazione con i paesi e le regioni partner, in caso di mancata osservanza da parte di un paese partner dei principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, l'Unione invita il paese partner a tenere consultazioni onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti. Se dalle consultazioni con il paese in questione non scaturisce una soluzione accettabile per entrambe le parti, se le consultazioni vengono

rifiutate o nei casi particolarmente urgenti, il Consiglio può adottare le misure necessarie a norma dell'articolo 215, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, compresa la sospensione totale o parziale del sostegno dell'Unione.

Articolo 18

Importo finanziario di riferimento

1. La dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2014-2020 ammonta a 18 182 300 000 euro (prezzi correnti). Fino al 5% della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.
3. Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di 1 812 100 000 euro proveniente dai diversi strumenti di azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicheranno all'uso di questi fondi.

I finanziamenti saranno messi a disposizione attraverso due assegnazioni pluriennali limitate, rispettivamente, ai primi 4 anni e ai 3 anni rimanenti. Questi finanziamenti figureranno nella programmazione indicativa pluriennale degli strumenti in questione, in linea con le esigenze e priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere rivedute in caso di circostanze significative e impreviste o di importanti cambiamenti politici, in linea con le priorità esterne dell'UE.

Articolo 19

Servizio europeo per l'azione esterna

Il presente regolamento è applicato conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Paesi partner di cui all'articolo 1

Algeria

Armenia

Azerbaigian

Bielorussia

Egitto

Georgia

Israele

Giordania

Libano

Libia

Repubblica di Moldova

Marocco

Territori palestinesi occupati

Siria

Tunisia

Ucraina

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER
LO STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
- 2.4. Stima dei costi e dei benefici dei controlli

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
 - 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
 - 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
 - 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1 Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento (UE) N. XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno Strumento europeo di vicinato (ENI);

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB¹⁹

Titolo 19: Relazioni esterne

Attività 19 08: Strumento della politica europea di vicinato e relazioni con la Russia

Il titolo di questo capitolo di bilancio 19 08 corrisponde all'attuale struttura degli strumenti finanziari 2007-2013. Si propone di mantenere l'attività 19 08, modificando tuttavia come segue il titolo del capitolo per il periodo 2014-2020:

19 08 : Strumento europeo di vicinato

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria²⁰**

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

L'Europa nel mondo: avere il giusto peso sulla scena mondiale

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

La politica europea di vicinato mira a creare uno spazio di prosperità e buon vicinato lungo i confini dell'UE, in particolare attraverso un'associazione politica e un'integrazione economica rafforzate e una stretta collaborazione in una serie di settori. Nel periodo 2014-2020 l'UE continuerà a sostenere questi obiettivi per mezzo di uno strumento finanziario ad hoc, lo strumento europeo di vicinato (ENI), che sostituirà lo strumento europeo di vicinato e partenariato istituito nel 2006. La maggior parte dei finanziamenti del bilancio UE a favore dei partner sarà erogata tramite l'ENI.

¹⁹ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).
²⁰ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Il sostegno UE concesso a norma del presente regolamento incentiverà l'intensificazione della cooperazione politica e la progressiva integrazione economica tra l'Unione europea e i paesi partner e, in particolare, l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi già esistenti o futuri e dei piani d'azione concordati.

Il sostegno dell'Unione deve mirare in particolare a:

- a) promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, lo Stato di diritto, i principi di uguaglianza, la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, la promozione del buon governo e lo sviluppo di una società civile dinamica, comprendente le parti sociali;
- b) garantire la progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e transsettoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti, il relativo sviluppo istituzionale e gli investimenti, specialmente nelle interconnessioni;
- c) creare i presupposti per una gestione efficace della mobilità delle persone e per contatti interpersonali a più livelli;
- d) favorire tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile e inclusivo, la riduzione della povertà e la creazione di posti di lavoro, anche attraverso lo sviluppo del settore privato; promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale, l'azione per il clima e la resilienza alle catastrofi;
- e) promuovere le misure per la creazione di fiducia ed le altre misure a favore della sicurezza e della prevenzione/risoluzione dei conflitti;
- f) intensificare la cooperazione a livello subregionale, regionale e di vicinato e la cooperazione transfrontaliera.

Il sostegno dell'Unione può essere utilizzato anche in altri settori quando ciò sia coerente con gli obiettivi generali della politica europea di vicinato.

Attività ABM/ABB interessate

L'attività 19 08 diventa: Strumento europeo di vicinato

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Contesto

L'articolo 8 del trattato sull'Unione europea e la nuova concezione PEV di un vicinato più coeso, democratico, prospero e stabile, con un'impostazione differenziata e ad hoc vantaggiosa per ciascun paese partner, impongono di adeguare il futuro strumento finanziario per il vicinato in funzione del maggior livello di ambizione della nuova PEV, soprattutto perché questa concezione può comportare determinate sfide per i partner, che devono attuare riforme difficili e onerose prima di poter trarre benefici tangibili.

Il futuro ENI deve mirare in particolare a realizzare gli obiettivi della nuova concezione della PEV e ad affrontare le sfide e i problemi specifici individuati in passato.

La Comunicazione “Una risposta nuova a un vicinato in mutamento” integra gli orientamenti per l’Europa orientale e il Caucaso meridionale attraverso l’attuazione ininterrotta del Partenariato orientale, e per il Mediterraneo meridionale, nel quadro del nuovo “Partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa”.

Con l’offerta di un “Partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa”, in particolare, l’UE intende sostenere la trasformazione democratica avviata in Egitto e in Tunisia, che potrebbe estendersi ad altri paesi del Mediterraneo meridionale.

Il riesame strategico della politica europea di vicinato (PEV) che è stato intrapreso l'anno scorso ha evidenziato alcuni settori in cui è possibile rafforzare notevolmente la politica. I processi di transizione nel Mediterraneo meridionale e le grandi aspirazioni di cambiamento politico ed economico che le popolazioni di quei paesi hanno espresso rendono il sostegno dell'UE ancora più importante che in passato e evidenziano ambiti in cui l'UE e i paesi partner possono e devono impegnarsi di più. Parimenti, l'UE rimane ferma nel suo impegno a sostenere in modo duraturo i processi di democratizzazione e riforma nell'intero vicinato, a est come a sud.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Il presente regolamento contiene gli elementi essenziali e la base dell'intervento dell'UE. Le singole azioni sono definite con precisione attraverso la programmazione pluriennale e in programmi d'azione annuali riguardanti le attività che deve svolgere l'UE, compresi i risultati previsti e l'incidenza auspicata. In questa fase vengono stabiliti indicatori dettagliati per il monitoraggio dell'attuazione onde misurare accuratamente i progressi registrati verso il conseguimento degli obiettivi strategici, tenendo conto delle particolarità dell'azione stessa. A tal fine ci si baserà sulla relazione annuale relativa all'attuazione dei piani d'azione PEV, sui dati statistici e/o sulle valutazioni di organismi indipendenti, ove disponibili:

- a. per valutare il maggiore rispetto dei diritti umani e degli standard democratici si utilizzeranno i dati e le statistiche delle ONG, dell'ONU e degli organismi regionali riguardanti i seguenti aspetti: libertà di associazione, di espressione e di riunione, stampa e mezzi d'informazione liberi; elezioni democratiche e credibili adeguatamente monitorate; livello di corruzione; maggiore indipendenza ed efficienza del sistema giudiziario; maggior controllo democratico sul settore della sicurezza. Si ricorda che non sono disponibili indicatori ufficiali per le questioni connesse ai diritti umani. Le "classificazioni" fornite da tutta una serie di organizzazioni, che di norma collocano ai primi posti (su base annuale) i paesi in cui si registrano progressi in un settore specifico, sono tuttavia di grande utilità per valutare la situazione;
- b. la maggiore integrazione nel mercato interno dell'UE sarà misurata, fra l'altro, dalla variazione dei flussi commerciali in relazione ai dati di base per l'anno $n=0$ (dati Eurostat), dai progressi compiuti in termini di ravvicinamento normativo alle norme e agli standard dell'UE rispetto ai dati di base per l'anno " $n=0$ " e, globalmente, dal numero di paesi che hanno creato una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA);
- c. la maggiore mobilità connessa a una migliore gestione delle frontiere e della migrazione, i progressi compiuti verso l'istituzione di partenariati per la mobilità e gli accordi di facilitazione/liberalizzazione del visto saranno misurati per mezzo delle statistiche disponibili (Eurostat e/o altre istituzioni attendibili), valutando i flussi turistici, migratori e di accademici/studenti nell'anno " n " e confrontandoli con i dati di base per l'anno " $n=0$ ";
- d. la riduzione delle disparità economiche interne, l'aumento dell'occupazione, lo sviluppo delle PMI: le strategie, la normativa, il potenziamento dell'istruzione e della formazione professionale, il livello di ricchezza delle comunità agricole e l'aumento della sicurezza alimentare saranno misurati utilizzando i dati di Eurostat, dell'OCSE, della Banca mondiale e del PNUS e le statistiche ufficiali, comprendenti dati sull'occupazione periodicamente aggiornati (dati quantitativi, settori, età, sesso), dati sulle PMI (creazione/chiusura), dati sull'istruzione e dati sulla distribuzione della ricchezza, e confrontandoli con i dati di base per l'anno " $n=0$ ". In tale contesto, sarà riservata particolare attenzione alla misurazione del coefficiente di GINI (che permette di valutare la riduzione o l'aumento delle disparità di reddito);
- e. la creazione di maggiore fiducia nelle zone di conflitto e i progressi compiuti per la risoluzione dei conflitti esistenti saranno valutati in base agli elementi contenuti nelle relazioni;

f. maggiore cooperazione fra i paesi partner nelle regioni di confine, intensificazione del dialogo regionale, numero di iniziative di cooperazione in risposta alle sfide regionali in diverse aree, numero di posizioni comuni e di attività congiunte, sviluppo socioeconomico delle zone di frontiera.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità da coprire nel breve e lungo termine*

Visione politica e obiettivi a medio termine

La **visione** a lungo termine alla base della PEV è un partenariato in cui ciascun paese partner sviluppa i propri legami con l'UE in modo commisurato alle proprie aspirazioni, esigenze e capacità. Da un punto di vista politico, ciò include l'offerta di una più stretta collaborazione con l'UE, con un numero maggiore di iniziative congiunte nelle sedi internazionali su questioni di portata globale d'interesse comune. Da un punto di vista economico, l'UE è aperta anche ad una più stretta integrazione economica, che porterà ad una graduale integrazione nel suo mercato interno. Essa sostiene inoltre l'accelerazione di una crescita inclusiva e sostenibile nei paesi vicini per aiutarli a diventare più competitivi, a fare un uso più efficiente dell'energia, a creare posti di lavoro dignitosi, a raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio e ad attuare una strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio per dare il loro contributo alla lotta contro i cambiamenti climatici. L'UE dovrebbe utilizzare l'intera gamma delle sue politiche in funzione delle necessità e degli interessi reciproci e degli impegni assunti da ciascun paese in tema di riforma e democratizzazione.

L'**obiettivo** è un impegno reciproco rafforzato a promuovere il benessere politico ed economico dei nostri cittadini, sia in Europa che nei paesi vicini, quale migliore garanzia per la nostra comune stabilità e prosperità. Una simile visione comporta ovviamente delle sfide. Per i paesi partner, le riforme necessarie presuppongono costi e sforzi notevoli prima che si possano raccogliere i frutti. Per quanto riguarda l'UE, è importante non mettere a rischio il funzionamento efficace del mercato interno e garantire che la mobilità si espliciti in condizioni di sicurezza.

Nei prossimi anni, i paesi partner che stanno facendo passi importanti verso le riforme politiche ed economiche possono contare sulla prospettiva di concludere un **accordo di associazione nel quadro del Partenariato orientale** (est) oppure di aderire a un **Partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa** (sud). Tutto ciò si accompagnerà ad una maggiore mobilità e ad un aumento dei contatti interpersonali (compresa ad esempio l'istituzione di partenariati per la mobilità), ad un'integrazione economica attraverso la cooperazione industriale, allo sviluppo delle PMI, agli investimenti esteri diretti e a un incremento delle relazioni commerciali con l'UE (ad esempio istituendo zone di libero scambio globali e approfondite e concludendo nuovi accordi nel settore dell'agricoltura e dei servizi, o predisponendo accordi sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali per settori prioritari), ad un'integrazione settoriale più completa (ad esempio attraverso l'integrazione in un mercato paneuropeo dell'energia, la partecipazione ai mercati internazionali del carbonio, comprese le fasi preparatorie in collegamento con il sistema di scambio delle emissioni dell'UE, e la partecipazione ai programmi e alle agenzie dell'UE secondo le possibilità di accesso offerte da ciascun programma e le linee guida generali riguardanti la partecipazione alle agenzie dell'UE).

Con l'offerta di un "Partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa"²¹, in particolare, l'UE intende sostenere la trasformazione democratica avviata in Egitto e in Tunisia, che potrebbe estendersi ad altri paesi. Per avanzare senza esitazione sulla via della trasformazione democratica, questi paesi hanno bisogno di sostegno per riformare le loro istituzioni e rilanciare la crescita economica. Le loro popolazioni hanno inoltre bisogno di vedere che l'UE è pronta a dare assistenza in questo periodo di trasformazione entusiasmante ma difficile.

L'ENI dovrebbe essere caratterizzato da un'impostazione sempre più strategica, una maggiore differenziazione e flessibilità, condizioni più rigorose e incentivi per i paesi che ottengono i migliori risultati, rispecchiando le ambizioni di ciascun partenariato (ad esempio, negoziati sulle DCFTA). L'attuazione dell'assistenza UE potrebbe inoltre essere delegata sempre più ai paesi partner, ferme restando l'osservanza delle regole finanziarie dell'Unione e la tutela dei suoi interessi finanziari.

Finanziamenti

Il livello di finanziamento del nuovo strumento ENI riflette le ambizioni della PEV riveduta. Si propone pertanto di assegnare all'ENI un importo di 18 182 300 000 euro, a prezzi correnti, per il periodo 2014-2020.

Differenziazione

L'entità del sostegno dell'UE dipenderà dai progressi compiuti nell'instaurare e consolidare la democrazia, dal rispetto dello Stato di diritto e dal ritmo delle riforme. Il sostegno dell'UE ai singoli paesi sarà commisurato all'entità e alla rapidità dei loro progressi in termini di riforme interne. Questo sostegno accresciuto dovrebbe assumere svariate forme, compreso un aumento dei finanziamenti per lo sviluppo economico e sociale, l'ampliamento dei programmi di sviluppo istituzionale, un migliore accesso al mercato, maggiori finanziamenti della BEI per gli investimenti, nonché l'ulteriore agevolazione della mobilità. Questi impegni preferenziali saranno adattati in funzione delle esigenze di ciascun paese e del contesto regionale, come riconoscimento concreto del fatto che una riforma significativa si accompagna a notevoli costi iniziali. Per i paesi in cui non sono state effettuate riforme, l'UE procederà a riesaminare o, se necessario, ridurre i finanziamenti.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

La proposta va inquadrata nel contesto generale di una politica europea di vicinato rinnovata, che offre ai paesi partner una più stretta cooperazione politica e un'integrazione economica più completa conformemente all'articolo 8 del trattato di Lisbona. Essa parte dall'idea di condividere le esperienze acquisite nell'integrazione europea con i paesi vicini e di coinvolgerli progressivamente nelle politiche dell'Unione.

Nei paesi del vicinato in cui l'allineamento con le norme e gli standard dell'UE è uno dei principali obiettivi strategici l'UE si trova nella posizione migliore per fornire tale assistenza. Certe forme specifiche di sostegno, quali la promozione della progressiva integrazione economica nel mercato interno dell'UE, l'accesso allo spazio Schengen o la partecipazione ai programmi dell'UE, possono essere fornite solo a livello di UE. L'UE è quindi il principale partner di cooperazione per la maggior parte di questi paesi, un ruolo ampiamente riconosciuto dagli Stati membri, dalle IFI e dagli altri

²¹ COM(2011) 200 dell'8.3.2011.

donatori. Aiutare i vicini dell'UE ad allinearsi con le politiche, le norme e gli standard dell'Unione è di fondamentale importanza per promuovere le riforme nei paesi partner PEV.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Dopo il varo dell'ENPI sono emerse diverse questioni connesse, direttamente o indirettamente, alle caratteristiche dello strumento. Fra i principali problemi da affrontare in futuro sono stati spesso evidenziati la lunghezza del processo di programmazione e l'allineamento parziale dell'assistenza finanziaria con la strategia e le priorità indicate nei piani d'azione PEV e negli altri documenti pertinenti. Il coordinamento e la coerenza con gli interventi attuati a titolo di altri strumenti sono aspetti importanti. Le disposizioni che consentono di svolgere attività congiunte con partner/regioni che non rientrano nel campo di applicazione geografico dell'ENPI sono state di fondamentale importanza per l'attuazione di un certo numero di attività e devono essere mantenute.

L'assistenza dell'ENPI è stata utilizzata per ottenere dalle istituzioni finanziarie l'erogazione di prestiti per finanziare progetti di investimento infrastrutturali e sostenere il settore privato attraverso prestiti e operazioni con capitale di rischio. Questo vale per la Banca europea per gli investimenti, nell'ambito del FEMIP, nonché per la BEI, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e altre istituzioni finanziarie europee nell'ambito del NIF. La cooperazione con le IFI deve essere ulteriormente potenziata per mezzo di strumenti innovativi, segnatamente a livello di garanzie. L'uso di fondi di rotazione potrebbe rafforzare l'impatto di questa cooperazione.

Fra le questioni orizzontali di grande pertinenza per l'ENPI figurano la flessibilità e la capacità di reagire alle crisi e alle situazioni impreviste. Nel vicinato rimane prioritario affrontare le crisi prolungate. Le eventuali soluzioni in sede di ENPI devono essere coerenti con le scelte politiche sul futuro strumento per la stabilità (in particolare in termini di portata e dimensioni) e con i suoi rapporti con gli strumenti geografici. Gli attuali meccanismi di rapido intervento in caso di crisi hanno funzionato bene e devono essere ulteriormente potenziati.

Occorre riflettere su come migliorare il monitoraggio, anche al fine di rafforzare il nesso tra dialoghi strategici e programmi di assistenza (compresa l'assistenza tecnica). È altrettanto importante dotarsi di strumenti di attuazione commisurati al grado di ambizione della politica. Va studiato anche il modo di sviluppare l'assistenza tecnica/TAIEX, eventualmente estendendo la portata del meccanismo a elementi quali la formazione e lo studio di casi. Occorre inoltre intensificare la cooperazione in materia di statistiche.

Una politica efficace in materia di concorrenza, combinata con altri obiettivi strategici quali il buon funzionamento della pubblica amministrazione e l'indipendenza del sistema giudiziario per garantire l'esecutività dei contratti, crea un clima imprenditoriale favorevole alla crescita economica.

Il valore aggiunto della cooperazione regionale è stato dimostrato a livello mondiale, in particolare in termini di promozione delle sinergie e delle reti regionali in settori chiave di comune interesse quali l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, lo sviluppo sostenibile, lo sviluppo delle piccole e medie imprese, i media e la libertà di espressione, la ricerca, le TIC e la mobilità dei giovani. La cooperazione regionale, inoltre, si è dimostrata estremamente efficace a livello intraregionale (sud e est): esiste un certo numero di programmi "gemelli" (protezione civile, promozione degli investimenti privati) a carattere prettamente meridionale e orientale. Anche la cooperazione transfrontaliera ha svolto un ruolo importante e il frazionamento degli impegni applicato ai programmi di CBC si è dimostrato utile.

1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Politiche/strumenti esterni

Il trattato di Lisbona definisce un nuovo quadro istituzionale per l'azione esterna dell'Unione onde promuovere la coerenza della posizione dell'UE e conferirle maggiore peso sulla scena internazionale. L'UE deve dotarsi di una strategia politica a lungo termine per l'azione esterna e degli strumenti necessari per conseguire gli obiettivi strategici seguenti:

promuovere e difendere i valori dell'UE all'estero. Attraverso lo strumento europeo di vicinato l'UE appoggerà i processi di transizione e democratizzazione e il potenziamento della società civile nei paesi limitrofi;

diffondere le politiche dell'UE a sostegno dell'agenda UE 2020 per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva e a basse emissioni di carbonio. L'ENI permetterà all'UE di contribuire ad affrontare le principali sfide mondiali e di sostenere le riforme pertinenti, con vantaggi per l'UE e i paesi partner;

potenziare l'impatto della cooperazione UE allo sviluppo, con il principale obiettivo di eliminare la povertà. L'ENI consentirà all'UE di aiutare i paesi partner ad affrontare le sfide connesse allo sviluppo, come i cambiamenti climatici, in funzione delle proprie necessità, capacità, interessi e impegni e del potenziale in termini di impatto, e contribuirà a migliorare il coordinamento e la coerenza delle politiche UE per lo sviluppo;

investire nella prosperità, nella stabilità e nella democrazia a lungo termine dei paesi del vicinato UE. La creazione di una zona di stabilità, prosperità e democrazia è il principale obiettivo dell'ENI e della nuova politica di vicinato. Sarà prioritario il sostegno alle strategie regionali e bilaterali dell'UE, comprese quelle tematiche, nel "grande vicinato". Considerati i processi di transizione democratica in atto nel Mediterraneo meridionale e le loro possibili ripercussioni su tutta la regione, occorre dare maggiore sostegno alle aspirazioni di queste società in termini di valori e principi democratici e di distribuzione più equa dei benefici della crescita, mirando nel contempo a rafforzare la cooperazione e l'integrazione politica con i vicini meridionali e orientali. In tale contesto occorre rivolgere maggiore attenzione al dialogo con la società civile e le parti sociali;

migliorare la prevenzione delle crisi e la loro risoluzione. L'ENI deve consentire di contribuire in modo più incisivo e flessibile alla prevenzione e alla risoluzione delle crisi nel vicinato.

Fornire sostegno ai vicini dell'UE attraverso uno strumento specifico, mirato e strategico, dotato di risorse finanziarie commisurate alle ambizioni della nuova PEV, è chiaramente in linea con le principali priorità dell'azione esterna dell'UE.

I paesi PEV continueranno a beneficiare degli altri strumenti finanziari volti ad affrontare questioni strategiche specifiche (sfide mondiali, diritti umani, sicurezza nucleare) o situazioni di crisi (assistenza macrofinanziaria, strumento per la stabilità, strumenti di assistenza umanitaria).

Politiche interne

Poiché l'obiettivo della PEV è favorire una maggiore integrazione tra l'UE e i paesi partner, sarebbe opportuno rafforzare le disposizioni volte a migliorare il coordinamento delle politiche interne ed esterne dell'UE nel vicinato, anche attraverso una più intensa cooperazione con i servizi competenti

della Commissione, nella fase di programmazione, e, ove opportuno, l'uso di meccanismi che permettano di combinare i fondi delle rubriche interne ed esterne del bilancio UE.

Questo potrebbe applicarsi, in particolare, a settori di cooperazione quali le infrastrutture a dimensione transfrontaliera, segnatamente le reti di trasporto e energetiche, le TIC²² e altre industrie di rete, così come all'istruzione superiore e all'ambiente, che hanno una forte componente transfrontaliera. Aumentando il sostegno dell'ENI allo sviluppo delle capacità di ricerca e innovazione si favorirebbe la cooperazione in tutti i settori suddetti e si aiuterebbero tutti i paesi partner ad allinearsi con le strategie e gli obiettivi dell'UE per affrontare le sfide mondiali e regionali.

Vanno ricercate maggiori sinergie con le politiche interne dell'UE promuovendo, al tempo stesso, l'uso di strumenti finanziari innovativi in base ad un approccio coordinato all'uso del bilancio UE per questi strumenti, onde poter combinare più agevolmente le risorse di rubriche diverse del quadro finanziario pluriennale.

²² Non si devono sottovalutare la diffusione dei servizi e delle infrastrutture connessi alle TIC e l'incidenza di Internet sulla crescita, la libertà di espressione e i valori democratici.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

- Proposta/iniziativa di durata limitata
- x Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal ... fino al
- x Incidenza finanziaria dal ... al
- **X Proposta/iniziativa di durata illimitata**
- Attuazione con un periodo di avviamento dal 2014 al 2020,
- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione prevista²³

x **Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione

x **Gestione centralizzata indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:

- x agenzie esecutive
- organismi creati dalle Comunità²⁴
- x organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
- persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

X Gestione concorrente con gli Stati membri

X Gestione decentrata con paesi terzi

X Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Gli obiettivi saranno perseguiti attraverso una serie di misure attuate secondo modalità di gestione diverse.

²³ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

²⁴ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

I sistemi di monitoraggio e valutazione della Commissione europea, sempre più orientati ai risultati, vedono coinvolti personale interno ed esperti esterni.

I funzionari responsabili presso le delegazioni e la sede centrale assicurano un monitoraggio costante dell'attuazione di progetti e programmi secondo varie modalità, anche con visite in loco ove possibile. L'attività di monitoraggio fornisce preziose informazioni sui progressi compiuti e permette ai responsabili di individuare difficoltà effettive o potenziali e di adottare misure correttive.

Ci si avvale della collaborazione di esperti esterni indipendenti per valutare il rendimento delle azioni esterne dell'UE mediante tre diversi sistemi. Tali valutazioni contribuiscono ad accrescere i livelli di responsabilità e a migliorare gli interventi in corso; inoltre, traendo insegnamenti da esperienze passate, ispirano politiche ed azioni per il futuro. Tutti gli strumenti si avvalgono dei criteri di valutazione OCSE-CAS, internazionalmente riconosciuti, ivi compreso il criterio dell'impatto (potenziale).

In primo luogo, a livello del progetto, il sistema di monitoraggio orientato ai risultati (ROM), gestito dalla sede centrale, fornisce una panoramica concisa e mirata della qualità di un campione di interventi. Avvalendosi di una metodologia altamente strutturata e standardizzata, gli esperti indipendenti del ROM attribuiscono punteggi che rispecchiano i punti forti e le debolezze del progetto e formulano raccomandazioni su come migliorare l'efficacia.

Le valutazioni a livello del progetto, che sono gestite dalla delegazione UE responsabile del progetto, forniscono un'analisi più dettagliata e approfondita e aiutano i responsabili del progetto a migliorare gli interventi in corso e a preparare quelli futuri. Esperti esterni indipendenti, dotati di competenze tematiche e geografiche, sono incaricati di svolgere l'analisi e di raccogliere riscontri e testimonianze presso tutte le parti interessate, senza trascurare i beneficiari finali.

La Commissione realizza anche valutazioni strategiche delle sue politiche, dalla fase di programmazione ed elaborazione della strategia all'attuazione degli interventi in un settore specifico (salute, istruzione ecc.) in un paese o regione, oppure di un determinato strumento. Tali valutazioni rappresentano un importante contributo alla formulazione delle politiche e alla definizione di strumenti e progetti. Tutte le valutazioni sono pubblicate sul sito web della Commissione e una sintesi delle risultanze è inclusa nella relazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Ambiente di rischio

Il contesto operativo degli aiuti forniti tramite l'ENI è caratterizzato dai seguenti fattori di rischio, che potrebbero portare alla mancata realizzazione degli obiettivi dello strumento, ad una gestione

finanziaria non ottimale e/o all'inosservanza delle norme vigenti (errori riguardanti la legalità e la regolarità):

- l'instabilità economica/politica e/o le catastrofi naturali nei paesi partner, che possono causare difficoltà e ritardi nell'ideazione e nell'attuazione degli interventi;
- la scarsa capacità istituzionale e amministrativa nei paesi partner, che può causare difficoltà e ritardi nell'ideazione e nell'attuazione degli interventi;
- la dispersione geografica dei progetti e dei programmi (che coprono un gran numero di Stati/territori/regioni), che può porre problemi logistici o di risorse in sede di monitoraggio, specialmente per il follow-up delle attività in loco;
- la diversità delle strutture e delle capacità di controllo interno dei vari partner/beneficiari potenziali, che può frammentare e, di conseguenza, ridurre l'efficacia e l'efficienza delle risorse di cui dispone la Commissione per sostenere e monitorare l'attuazione;
- le carenze qualitative e quantitative dei dati disponibili sui risultati e sull'incidenza dell'attuazione degli aiuti esterni/dei piani di sviluppo nazionali nei paesi partner, che possono compromettere la capacità della Commissione di riferire sui/rendere conto dei risultati.

Livello previsto di rischio di non conformità alle norme applicabili

L'obiettivo dello strumento in termini di conformità è mantenere il tradizionale livello di rischio di non conformità (tasso di errore) per il portafoglio EuropeAid, vale a dire un livello "netto" residuo di errore (calcolato su base pluriennale una volta eseguiti tutti i controlli e le rettifiche previsti sui contratti chiusi) inferiore al 2%. Questo comporta tradizionalmente un margine di errore stimato al 2-5% su un campione annuale randomizzato di operazioni utilizzato dalla Corte dei conti europea ai fini della dichiarazione annuale di affidabilità (DAS). EuropeAid ritiene che questo sia il rischio più basso di non conformità a cui si può arrivare considerati il contesto ad alto rischio, gli oneri amministrativi e la necessaria efficacia in termini di costi dei controlli di conformità.

2.2.2. *Modalità di controllo previste*

Struttura di controllo interno di EuropeAid

Il processo di controllo interno/gestione di EuropeAid è destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento degli obiettivi di efficacia e efficienza delle sue operazioni, affidabilità dei suoi rendiconti finanziari e conformità con il quadro legislativo e procedurale pertinente.

Efficacia e efficienza

Per garantire l'efficacia e l'efficienza delle sue operazioni (e abbassare l'elevato livello di rischio nell'ambito degli aiuti esterni), oltre a tutti gli elementi della politica strategica e del processo di pianificazione della Commissione, alla struttura di audit interno e agli altri requisiti delle norme di controllo interno della Commissione, EuropeAid manterrà per tutti i suoi strumenti un quadro ad hoc per la gestione degli aiuti comprendente:

- una gestione decentrata della maggior parte degli aiuti esterni affidata alle delegazioni UE in loco;

- linee di responsabilità finanziaria chiare e ufficiali, dall'ordinatore delegato (direttore generale), mediante sottodelega dell'ordinatore sottodelegato (direttore) presso la sede centrale, al capo delegazione;
- relazioni regolari delle delegazioni UE alla sede centrale (relazioni sulla gestione dell'assistenza esterna), compresa una dichiarazione annuale di affidabilità del capo delegazione;
- l'organizzazione di un consistente programma di formazione per il personale della sede centrale e delle delegazioni;
- valido sostegno e assistenza da parte della sede centrale alle delegazioni (anche via Internet);
- visite "di verifica" regolari, ogni 3-6 anni, alle delegazioni operanti in regime decentrato;
- una metodologia di gestione del ciclo dei progetti e dei programmi comprendente:
 - strumenti a sostegno della qualità per l'ideazione degli interventi, i relativi metodi di attuazione, il meccanismo di finanziamento, il sistema di gestione, la valutazione e la selezione di tutti i partner nell'attuazione ecc.;
 - strumenti di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei programmi e dei progetti per un'attuazione efficace, compreso un monitoraggio esterno regolare dei progetti in loco;
 - rilevanti componenti di valutazione e di audit.

Rendicontazione finanziaria e norme contabili

EuropeAid continuerà a cercare di rispettare i massimi standard di contabilità e rendicontazione finanziaria utilizzando il sistema di contabilità per competenza (ABAC) della Commissione e gli strumenti specifici per l'assistenza esterna quali il sistema integrato di gestione dell'informazione (CRIS).

I metodi per il controllo della conformità con il quadro legislativo e procedurale pertinente sono illustrati nella sezione 2.3 (Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità).

Ruolo dei comitati e sottocomitati

Si prevede che i sottocomitati svolgeranno un ruolo sempre più attivo per il controllo dell'attuazione dei programmi.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

Visto il contesto ad alto rischio in cui opera EuropeAid, i suoi sistemi devono preventivare un gran numero di potenziali errori di conformità (irregolarità) nelle operazioni e garantire un alto livello di prevenzione, individuazione e controlli di rettifica sin dalle prime fasi del processo di pagamento. Questo significa, in pratica, che i controlli di conformità di EuropeAid si baseranno prevalentemente sulle verifiche ex ante approfondite eseguite dai revisori esterni e dal personale della Commissione in loco prima dei pagamenti finali dei progetti (ferma restando l'esecuzione di alcune revisioni contabili e

verifiche ex post), il che va ben oltre le salvaguardie finanziarie richieste dal regolamento finanziario. Il quadro di conformità di EuropeAid comprende, tra l'altro, le componenti significative elencate di seguito.

Misure preventive

Formazione di base obbligatoria sulle questioni attinenti alle frodi per il personale addetto alla gestione degli aiuti e i revisori contabili;

messa a disposizione (anche via Internet) di linee guida, tra cui la Guida pratica alle procedure contrattuali, EuropeAid Companion e le istruzioni pratiche ("toolkit") per la gestione finanziaria (per i partner nell'attuazione);

valutazione ex ante per garantire l'esistenza e l'attivazione di opportune misure antifrode, volte a prevenire e individuare le frodi nella gestione dei fondi UE, presso le autorità incaricate di amministrare i fondi corrispondenti in gestione congiunta, decentrata e concorrente;

analisi ex ante dei meccanismi antifrode esistenti nel paese partner nell'ambito della valutazione del criterio di ammissibilità della gestione delle finanze pubbliche cui è subordinata la concessione del sostegno al bilancio (esistenza di un deciso impegno a combattere la frode e la corruzione, di autorità ispettive adeguate, di una capacità giudiziaria sufficiente e di meccanismi efficaci di reazione e sanzione).

Nel 2008 la Commissione ha sottoscritto ad Accra l'Iniziativa per la trasparenza degli aiuti internazionali (ITAI), aderendo quindi a un nuovo standard globale per la trasparenza degli aiuti che garantisce la disponibilità di dati più tempestivi, dettagliati e regolari sui flussi di aiuti e sui relativi documenti.

La Commissione attua dal 14 ottobre 2011 la prima fase dello standard IATI sulla pubblicazione trasparente delle informazioni sugli aiuti in previsione del forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti tenutosi a Busan nel novembre 2011. La Commissione collaborerà inoltre con gli Stati membri dell'UE per mettere a punto un'applicazione informatica comune in rete, denominata TR-AID, che trasforma i dati sugli aiuti UE ottenuti tramite l'IATI e altre fonti in informazioni di facile uso.

Misure di individuazione e rettifica

Audit e verifiche esterni (obbligatorie e basate sull'analisi del rischio), anche ad opera della Corte dei conti.

Controlli a posteriori (basati sull'analisi del rischio) e recuperi

Sospensione dei finanziamenti UE in caso di grave frode, compresa la corruzione su vasta scala, fino a che le autorità non abbiano adottato opportuni provvedimenti per rettificare la frode e prevenire che si ripeta in futuro.

EuropeAid definirà inoltre la propria strategia antifrode in linea con la nuova strategia antifrode della Commissione (CAFS) adottata il 24 giugno 2011, per garantire tra l'altro che:

i controlli antifrode interni di EuropeAid siano pienamente allineati con la CAFS;

l'approccio EuropeAid alla gestione del rischio di frodi sia diretto all'individuazione degli ambiti a rischio di frode e delle risposte adeguate;

i sistemi utilizzati per spendere i fondi UE nei paesi terzi consentano di recuperare i dati pertinenti da utilizzare ai fini della gestione del rischio di frode (ad esempio, doppi finanziamenti).

Se necessario, saranno creati gruppi in rete e strumenti informatici adeguati per analizzare i casi di frode collegati al settore degli aiuti esterni.

2.4 Stima dei costi e dei benefici dei controlli

La media annuale dei costi complessivi di controllo interno/gestione per l'intero portafoglio EuropeAid è stimata a 658 milioni di euro di impegni nella pianificazione di bilancio 2014-2020. Questo importo comprende la gestione del FES, che è integrata nella struttura di gestione di EuropeAid. Questi costi non operativi rappresentano circa il 6,4% della media annuale stimata di 10,2 miliardi di euro prevista da EuropeAid per i suoi impegni complessivi (operativi e amministrativi) nel suo portafoglio di spesa finanziato dal bilancio generale dell'UE e dal Fondo europeo di sviluppo per il 2012.

In questi costi di gestione rientrano tutto il personale di EuropeAid presso la sede centrale e nelle delegazioni, le infrastrutture, i viaggi, la formazione, il monitoraggio, la valutazione e i contratti di audit (compresi quelli lanciati dai beneficiari).

Col tempo EuropeAid intende ridurre il rapporto attività di gestione/attività operative nell'ambito della struttura perfezionata e semplificata dei nuovi strumenti, basandosi sulle modifiche che saranno probabilmente introdotte a norma del regolamento finanziario riveduto. I principali benefici in termini di costi di gestione riguardano il conseguimento degli obiettivi strategici, l'uso efficiente ed efficace delle risorse e l'attuazione di misure preventive e di altre verifiche solide ed efficaci in termini di costi per garantire un uso legittimo e regolare dei fondi.

La natura e la portata delle attività di gestione e dei controlli di conformità continueranno ad essere migliorate anche in futuro. I costi relativi a queste attività continueranno tuttavia a dover essere sostenuti per una realizzazione efficace ed efficiente degli obiettivi degli strumenti con un rischio minimo di non conformità (meno del 2% di errore residuo). Si stima che questi costi siano nettamente inferiori alle perdite che potrebbe comportare l'abolizione o la riduzione dei controlli interni in questo settore ad alto rischio.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

| Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione | | | |
|--|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|
| | Numero [Denominazione... europeo di vicinato] | 19.08 ENI-Strumento | SD/SND (²⁵) | di paesi EFTA ²⁶ | di paesi candidati ²⁷ | di paesi terzi |
| 4 | Strumento ENI | SND | NO | NO | NO | NO |
| 5 | ENI – Spese amministrative | SD | NO | NO | YES | NO |

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione NESSUNA

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

| Rubrica del quadro finanziario pluriennale | Linea di bilancio | Natura della spesa | Partecipazione | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---|
| | Numero [Denominazione.....] | Diss./Non diss. | di paesi EFTA | di paesi candidati | di paesi terzi | ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario |
| | [XX.YY.YY.YY] | | Si/No | Si/No | Si/No | Si/No |

²⁵ SD= Stanziamenti dissociati / SND= Stanziamenti non dissociati

²⁶ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

²⁷ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| • TOTALE degli stanziamenti operativi | Impegni | (4) | 2.181,0 76 | 2.347,3 02 | 2.408,9 52 | 2.501,3 95 | 2.637,7 36 | 2.806,9 52 | 2.952,8 83 | 17.836,296 |
| | Pagamenti | (5) | 1.852,5 76 | 2.001,9 02 | 2.051,2 52 | 2.170,5 95 | 2.249,8 36 | 2.349,2 52 | 2.498,5 83 | 15.173,996 |
| • TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici | | (6) | 47,424 | 48,098 | 48,748 | 49,405 | 50,164 | 50,748 | 51,417 | 346,004 |
| TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <4> | Impegni | =4+6 | 2.228,5 00 | 2.395,4 00 | 2.457,7 00 | 2.550,8 00 | 2.687,9 00 | 2.857,7 00 | 3.004,3 00 | 18.182,300 |
| del quadro finanziario pluriennale | Pagamenti | =5+6 | 1.900,0 00 | 2.050,0 00 | 2.100,0 00 | 2.220,0 00 | 2.300,0 00 | 2.400,0 00 | 2.550,0 00 | 15.520,000 |

| | | |
|--|----------|-------------------------------|
| Rubrica del quadro finanziario pluriennale: | 5 | “Spese amministrative” |
|--|----------|-------------------------------|

Mio EUR (al terzo decimale)

| | Anno N 2014 | Anno N+1 2015 | Anno N+2 2016 | Anno N+3 2017 | Anno N+4 2018 | Anno N+5 2019 | Anno N+6 2020 | TOTALE |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| DG: <.....> | | | | | | | | |
| • Risorse umane | 37,036 | 36,662 | 36,289 | 35,919 | 35,919 | 35,919 | 35,919 | 253,662 |
| • Altre spese amministrative | 2,244 | 2,192 | 2,173 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 15,227 |
| TOTALE DG <.....> | 39,279 | 38,854 | 38,462 | 38,073 | 38,073 | 38,073 | 38,073 | 268,889 |

Stanziamenti

(Totale impegni = Totale pagamenti)

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

39,279 38,854 38,462 38,073 38,073 38,073 38,073 38,073 268,889

Mio EUR (al terzo decimale)

| | Anno N 2014 | Anno N+1 2015 | Anno N+2 2016 | Anno N+3 2017 | Anno N+4 2018 | Anno N+5 2019 | Anno N+6 2020 | TOTALE |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale | 2.267,779 | 2.434,254 | 2.496,162 | 2.588,873 | 2.725,973 | 2.895,773 | 3.042,373 | 18.451,189 |
| Impegni | 1.939,279 | 2.088,854 | 2.138,462 | 2.258,073 | 2.338,073 | 2.438,073 | 2.588,073 | 15.788,889 |
| Pagamenti | | | | | | | | |

3.2.2 Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

| Specificare gli obiettivi e i risultati ↓ | Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | | | TOTALE | |
|--|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | | Costo | Costo | Costo | | |
| RISULTATI | | | | | | | | | |
| | Costo medio del risultato | Costo | Costo | Costo | Costo | Costo | Costo | Costo totale | |
| Programmi geografici ³¹ | | 2072,023 | 2229,937 | 2288,504 | 2376,325 | 2505,849 | 2666,605 | 2805,238 | 16944,481 |
| Programmi di cooperazione transfrontaliera ³² | | 109,054 | 117,365 | 120,448 | 125,070 | 131,887 | 140,348 | 147,644 | 891,815 |
| COSTO TOTALE | | 2181,076 | 2347,302 | 2408,952 | 2501,395 | 2637,736 | 2806,952 | 2952,883 | 17836,296 |

³⁰

³¹

³²

I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.)
 La ripartizione è indicativa. La programmazione e l'assegnazione dei fondi a norma del presente regolamento si baseranno sul principio "more for more".
 A norma del regolamento FESR saranno messi a disposizione importi analoghi per sostenere i programmi di CBC.

3.2.3 Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1 Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

| | Anno N ³³ 2014 | Anno N+1 2015 | Anno N+2 2016 | Anno N+3 2107 | Anno N+4 2018 | Anno N+5 2019 | Anno N+6 2020 | TOTALE |
|--|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | | | | | | | | |
| Risorse umane | 37,036 | 36,662 | 36,289 | 35,919 | 35,919 | 35,919 | 35,919 | 253,662 |
| Altre spese amministrative | 2,244 | 2,192 | 2,173 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 2,155 | 15,227 |
| Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | 39,279 | 38,854 | 38,462 | 38,073 | 38,073 | 38,073 | 38,073 | 268,889 |
| Esclusa la RUBRICA 5³⁴ del quadro finanziario pluriennale | | | | | | | | |
| Risorse umane | 46,898 | 47,534 | 48,170 | 48,806 | 49,441 | 50,077 | 50,713 | 341,639 |
| Altre spese di natura amministrativa | 0,525 | 0,564 | 0,578 | 0,600 | 0,723 | 0,671 | 0,705 | 4,366 |
| Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale | 47,424 | 48,098 | 48,748 | 49,405 | 50,164 | 50,748 | 51,417 | 346,004 |
| TOTALE | 86,703 | 86,952 | 87,211 | 87,479 | 88,238 | 88,821 | 89,491 | 614,894 |

3.2.3.2 Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

³³ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

³⁴ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. AC= agente contrattuale;

- X La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

| | Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | Anno N+4 2018 | Anno N+5 2019 | Anno N+6 2020 | |
|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------|
| • Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) | | | | | | | | |
| XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) | 137,8 | 136,4 | 135,1 | 133,7 | 133,7 | 133,7 | 133,7 | |
| XX 01 01 02 (nelle delegazioni) | 78,4 | 77,6 | 76,8 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | 76,0 | |
| XX 01 05 01 (ricerca indiretta) | | | | | | | | |
| 10 01 05 01 (ricerca diretta) | | | | | | | | |
| • Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)³⁵ | | | | | | | | |
| XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) | 9,3 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) | | | | | | | | |
| XX 01 04 yy ³⁶ | - in sede ³⁷ | 93,3 | 91,4 | 89,6 | 87,9 | 86,2 | 84,5 | 82,8 |
| | - nelle delegazioni | 468,1 | 475,3 | 482,4 | 489,6 | 496,7 | 503,9 | 511,0 |
| XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) | | | | | | | | |
| 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) | | | | | | | | |
| Altre linee di bilancio (specificare) | | | | | | | | |
| TOTALE | 786,9 | 790,0 | 793,1 | 796,2 | 801,6 | 807,1 | 812,6 | |

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

³⁵ AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation);

³⁶ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

³⁷ Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

3.2.4 *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale³⁸.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5 *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Il cofinanziamento è autorizzato nell'ambito dell'iniziativa, ma non vengono indicate cifre specifiche.

Stanziamanti in Mio EUR (al terzo decimale)

| | Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | | | Total |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|---|--|--|-------|
| Specificare l'organismo di cofinanziamento | N/A | | | | | | | N/A |
| TOTALE stanziamenti cofinanziati | N/A | | | | | | | N/A |

³⁸ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3 Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- **N.B.:** entrate di bilancio di entità marginale (rispetto all'entità globale dello strumento) possono provenire da rientri relativi a operazioni con capitale di rischio intraprese in collaborazione con le IFI.
 - La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

| Linea di bilancio delle entrate: | Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso | Incidenza della proposta/iniziativa ³⁹ | | | | | inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) | | |
|----------------------------------|---|---|----------|----------|----------|--|---|--|--|
| | | Anno N | Anno N+1 | Anno N+2 | Anno N+3 | | | | |
| Articolo..... | | | | | | | | | |

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

³⁹ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.